



PROVINCIA DI PIACENZA

## **PIAE - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive**

### **Variante PIAE 2017**

**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli enti locali**

Presidente: Patrizia Barbieri

Dirigente del Servizio e Responsabile del Piano: Vittorio Silva

# NORME

Adozione: Delib. C.P. n. 21 del 17/07/2019

Approvazione:

## ITER VARIANTE 2017

Approvazione del Documento Preliminare: ..... Provvedimento Presidenziale n. 119 del 3/11/2017  
Conferenza di Pianificazione: ..... dal 24/01/2018 al 28/03/2018  
**ADOZIONE:** ..... Delib. C.P. n. 21 del 17/07/2019

Pubblicazione dell'avviso di adozione: .....  
Deposito per la consultazione: .....  
Riserve: .....  
Controdeduzioni alle riserve e alle osservazioni: .....  
Valutazione di Incidenza: .....  
Intesa: .....  
**APPROVAZIONE:** .....  
**Pubblicazione dell'avviso di approvazione:** ..... **(ENTRATA IN VIGORE)**

## CRONISTORIA PIAE

### PIAE 1993

approvazione: delibera G.R. n. 417/1996

PIAE 1996 (*Variante parziale*)

approvazione: delibera G.R. n. 95/1998

### PIAE 2001

approvazione: delibera C.P. n. 83/2003

PIAE 2004 (*Variante parziale*)

approvazione: delibera C.P. n. 33/2006

### PIAE 2011

adozione: delibera C.P. n. 23 del 26/03/2012

approvazione: delibera C.P. n. 124 del 21/12/2012

### Relazione sullo stato di attuazione del PIAE 2011 - Periodo 2013-2015

Provvedimento Presidenziale n. 84 del 5/8/2016

## REFERENTI VARIANTE 2017

### PROVINCIA DI PIACENZA

#### Servizio Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli enti locali

Presidente: ..... Patrizia Barbieri  
Dirigente del Servizio e Responsabile del Piano: ..... Vittorio Silva  
Aspetti tecnici: ..... Giovanna Baiguera  
Aspetti di valutazione ambientale strategica: ..... Vincenza Ruocco  
Aspetti cartografici: ..... Valeria Toscani  
Aspetti amministrativi: ..... Elena Visai  
Rosella Caldini  
Approfondimenti specialistici: ..... ART Ambiente Risorse Territorio srl – Parma

# INDICE

TITOLO I - CONTENUTI, DEFINIZIONI E OPERATIVITÀ DEL PIAE .....	5
Art. 1 Finalità e campo di applicazione del PIAE .....	5
Art. 2 Definizioni .....	7
Art. 3 Contenuti ed efficacia del PIAE.....	10
Art. 4 Elaborati costitutivi del PIAE .....	12
TITOLO II - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE .....	13
Art. 5 Poli estrattivi.....	13
Art. 6 Ambiti estrattivi ricadenti in zone tutelate .....	14
Art. 7 Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione.....	14
Art. 8 Ambiti estrattivi pianificabili in zone non tutelate .....	14
Art. 9 Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali.....	15
Art. 10 omissis .....	16
TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	16
Art. 11 Finalità e contenuti del PAE.....	16
Art. 12 Approvazione del PAE.....	18
Art. 13 Efficacia del PAE.....	19
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE .....	19
Art. 14 Progettazione dell'attività estrattiva (coltivazione e sistemazione finale) .....	19
Art. 15 omissis .....	22
Art. 16 Autorizzazione all'attività estrattiva.....	23
Art. 17 Collaudo delle opere di sistemazione finale e svincolo delle garanzie finanziarie.....	25
Art. 18 Costruzioni accessorie .....	26
Art. 19 Denuncia di esercizio (inizio lavori) .....	26
Art. 20 Varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale.....	27
Art. 21 omissis .....	27
TITOLO V – CONTROLLI.....	27
Art. 22 Vigilanza dell'attività estrattiva .....	28
Art. 23 Polizia mineraria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.....	29
Art. 24 omissis .....	30
Art. 25 omissis .....	30
Art. 26 Misure per tutelare la sicurezza dei lavori e per agevolare le attività di controllo.....	30
Art. 27 omissis .....	31

Art. 28 omissis .....	31
Art. 29 omissis .....	31
Art. 30 omissis .....	31
Art. 31 omissis .....	32
TITOLO VI – COLTIVAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE .....	32
Art. 32 Limitazioni di carattere generale .....	32
Art. 33 Limiti per la tutela delle acque .....	33
Art. 34 Limiti di profondità .....	35
Art. 35 Distanze di rispetto e altri limiti di attenzione ai beni esistenti .....	36
Art. 36 Limiti per la mitigazione degli impatti sui siti di Rete Natura 2000.....	40
Art. 37 omissis .....	41
Art. 38 omissis .....	41
Art. 39 Limiti di carattere viabilistico .....	41
Art. 40 Limiti per il contenimento del rumore e dell'inquinamento atmosferico.....	42
Art. 41 Limiti di carattere idraulico.....	43
TITOLO VII - SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE ESTRATTIVE .....	43
Art. 42 Disposizioni generali per la sistemazione finale .....	43
Art. 43 Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi .....	47
Art. 44 Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale .....	48
Art. 45 omissis .....	51
Art. 46 Disposizioni specifiche per il recupero agricolo .....	51
Art. 47 omissis .....	51
Art. 48 Disposizioni specifiche per il recupero naturalistico .....	51
Art. 49 omissis .....	53
Art. 50 omissis .....	53
Art. 51 omissis .....	53
Art. 52 omissis .....	53
TITOLO X - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI .....	53
Art. 53 Conformità degli impianti di lavorazione degli inerti con le prescrizioni del PTCP .....	53
Art. 54 Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti.....	53
Art. 55 Impianti fissi di lavorazione degli inerti.....	54
Art. 56 Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA) .....	56
Art. 57 Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse naturali .....	57
TITOLO IX – ATTIVITÀ MINERARIE .....	60
Art. 58 Attività minerarie.....	60

Art. 59 omissis .....	61
TITOLO X – ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELLE AREE FLUVIALI E LACUSTRI .....	61
Art. 60 Attività estrattive nelle aree fluviali e lacustri.....	61
TITOLO XI – MONITORAGGIO DEL PIAE .....	61
Art. 61 Monitoraggio del PIAE .....	61
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	62
Art. 62 Disposizioni finali e transitorie .....	62



## TITOLO I - CONTENUTI, DEFINIZIONI E OPERATIVITÀ DEL PIAE

### Art. 1

#### *Finalità e campo di applicazione del PIAE*

1. Il Piano infraregionale delle attività estrattive (brevemente **PIAE**), formato ai sensi della L.R. n. 17/1991 e della legislazione regionale urbanistica vigente<sup>1</sup>, costituisce parte del Piano territoriale di coordinamento provinciale (brevemente **PTCP**) e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. Esso attua le prescrizioni e le previsioni della pianificazione regionale e di bacino. Sulla base delle procedure di concertazione previste dalla normativa in vigore, il PIAE può assumere valore ed effetti di Piano comunale delle attività estrattive (brevemente **PAE**)<sup>2</sup>. L'organo gestionale provinciale può assumere direttive tecniche che forniscono indirizzi e chiarimenti applicativi per l'attuazione del PIAE e del PAE.
2. La pianificazione delle attività estrattive concorre all'aumento della disponibilità di risorsa idrica tramite la realizzazione di bacini di accumulo, al miglioramento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, in termini idraulici ed ecologici, al raggiungimento degli obiettivi relativi allo stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, allo sviluppo della rete ecologica e delle fasce di pertinenza fluviale, alla valorizzazione ambientale e paesaggistica dei territori, alla fruizione turistica e ad altre finalità di interesse pubblico.
3. Come stabilito dalla normativa di settore vigente<sup>3</sup>, il PIAE disciplina nel territorio di competenza le attività dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali naturali appartenenti alla seconda categoria di cui all'art. 2, terzo periodo<sup>4</sup>, del R.D. n. 1443/1927 (brevemente "**materiali di seconda categoria**" o "**materiali di cava**"<sup>5</sup>), assicurando che i connessi processi di trasformazione territoriale siano compatibili con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico e con l'identità culturale del territorio.
4. In coerenza con gli obiettivi della programmazione e pianificazione sovraordinata e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei piani sovraordinati e nel PTCP, nonché sulla base dei contenuti della Valutazione Ambientale di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, il PIAE:
  - a. stima i fabbisogni dei diversi materiali di cui al comma 3 per un arco temporale **decennale**, tenendo anche conto dei materiali litoidi estratti nelle aree demaniali per interventi di difesa e sistemazione idraulica, nonché dei materiali derivanti dagli scavi connessi alla realizzazione di opere e dal recupero dei materiali non estrattivi;
  - b. individua le previsioni estrattive di carattere sovracomunale e comunale e le sistemazioni finali delle aree di cava, regolandone le modalità attuative;

<sup>1</sup> Le procedure seguite in occasione delle ultime Varianti al PIAE fanno riferimento alla **L.R. n. 20/2000**, successivamente sostituita dalla **L.R. n. 24/2017**, che, all'art. 76, consente di concludere secondo la disciplina previgente i procedimenti già in corso al 1/1/2018, data di entrata in vigore della legge.

<sup>2</sup> Facoltà specificamente prevista dall'art. 23, comma 2, della **L.R. n. 7/2004** e, in termini generali, dalla legislazione regionale urbanistica, vigente (art. 51 della **L.R. n. 24/2017**) e previgente (art. 21 della **L.R. n. 20/2000**). Resta implicito che i Comuni per i quali il PIAE ha assunto valore ed effetti di PAE possono modificare successivamente il PAE senza obbligo di contestuale variazione del PIAE.

<sup>3</sup> Rif. **L.R. n. 17/1991**, art. 3 e art. 6.

<sup>4</sup> *"Appartiene alla **seconda categoria** la coltivazione:*

- a) *delle torbe;*
- b) *dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;*
- c) *delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;*
- d) *degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria."*

<sup>5</sup> Definizione utilizzata nel Progetto di Legge Regionale di revisione della L.R. n. 17/1991, approvato con **Delib. A.L. n. 3468/2012**.

- c. individua le Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale, definendo le modalità di delocalizzazione per quelli non compatibili;
- d. definisce le modalità per il monitoraggio delle previsioni.
5. Secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente<sup>6</sup>, i quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla realizzazione di **invasi** finalizzati a soddisfare esigenze idrauliche o di accumulo idrico, indicati nei piani o programmi regionali o nazionali, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica Variante di adeguamento, e sono soggetti ai medesimi provvedimenti autorizzativi previsti per le attività estrattive. Restano ferme le specifiche disposizioni connesse alla programmazione nazionale o regionale delle opere pubbliche<sup>7</sup>, con riferimento sia agli effetti sulla pianificazione territoriale, sia alla gestione dei materiali di scavo.
6. Il PIAE considera, per gli aspetti di competenza, anche i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all'art. 2, secondo periodo<sup>8</sup>, del R.D. n. 1442/1927 (brevemente "**materiali di prima categoria**" o "**materiali di miniera**"<sup>9</sup>). Secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente<sup>10</sup>, il PIAE individua le aree suscettibili di sfruttamento minerario e i relativi quantitativi, fatte salve le disposizioni e individuazioni derivanti dalla normativa nazionale<sup>11</sup> e dalle Norme del PTCP<sup>12</sup>.
7. Non rientrano nell'ambito di applicazione del PIAE:
- le attività di scavo svolte in **aree del demanio fluviale e lacustre**, disciplinate a livello sovraprovinciale<sup>13</sup>;
  - le attività di scavo connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle **acque minerali e termali**, disciplinate a livello sovraprovinciale<sup>14</sup>;
  - gli scavi per la realizzazione di **opere**, come canali per irrigazione o scolo, costruzioni di strade o di altre opere pubbliche, fondazioni per fabbricati, manufatti e impianti a rete interrati, purché risultino da progetti regolarmente autorizzati; i materiali derivanti da tali attività sono gestiti secondo la normativa vigente in materia<sup>15</sup>;

---

<sup>6</sup> Rif. **L.R. n. 7/2004**, art. 23, comma 3, e **L.R. n. 17/1991**, art. 19bis.

<sup>7</sup> Ad es. "Piano invasi" di cui all'art. 516 e segg. della L. 205/2017 oppure programmazione regionale dei bacini effettuata con Ordinanze conseguenti a crisi idriche o attraverso finanziamenti connessi al Piano di Sviluppo Rurale.

<sup>8</sup> "Appartengono alla **prima categoria** (\*) la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) *minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;*
- b) *grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;*
- c) *fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;*
- d) *pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;*
- e) *sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas."*

(\*) Il Decreto ministeriale 30/11/1992 ha disposto che l'olivina rientra nella prima categoria.

<sup>9</sup> Definizione utilizzata nel Progetto di Legge Regionale di revisione della L.R. n. 17/1991, approvato con **Delib. A.L. n. 3468/2012**.

<sup>10</sup> Rif. **L.R. n. 3/1999**, art. 146, comma 2, lettera b, e **L.R. n. 13/2015**.

<sup>11</sup> Rif. **L. n. 752/1982**, **R.D. n. 1443/1927**, **D.P.R. n. 382/1994**, **D.Lgs. n. 85/2010**.

<sup>12</sup> Rif. art. 116.

<sup>13</sup> Rif. **L.R. n. 17/1991**, art. 2.

<sup>14</sup> Rif. **L.R. n. 32/1988**, **L.R. n. 3/1999** e **L.R. n. 13/2015**.

<sup>15</sup> Rif. disciplina delle "terre e rocce da scavo" o dei rifiuti.

- le movimentazioni di terreno connesse all'esercizio dell'**attività agricola**, consistenti in bonifiche agricole, livellamenti, sbancamenti, lavori di sterro per la realizzazione di laghetti o fosse o vasche di decantazione o di decontaminazione delle acque, interventi comunque limitati al mero trasferimento di materiali all'interno di un'azienda o di aziende agricole confinanti; detti movimenti di terra connessi all'esercizio dell'attività agricola sono regolati dalla pianificazione e legislazione vigente<sup>16</sup>; i materiali risultanti non possono essere trasformati, selezionati, commercializzati o comunque utilizzati al di fuori dell'esercizio dell'attività agricola; quando invece i materiali rimossi siano trasportati all'esterno della proprietà e impiegati presso gli impianti di lavorazione o altrove alla stregua di prodotti di cava, l'intervento deve essere previsto e disciplinato dal PAE e autorizzato ai sensi delle norme che regolano l'attività estrattiva; i materiali trasportati all'esterno della proprietà e non gestiti come attività estrattiva devono essere gestiti secondo la normativa vigente in materia<sup>17</sup>.

## *Art. 2* *Definizioni*

1. Per **attività estrattiva** si intendono tutte le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo dirette all'estrazione dei materiali di cava, come definite all'Art. 1 delle presenti Norme. L'attività estrattiva comprende sia le attività di coltivazione sia quelle di sistemazione finale delle aree interessate dagli scavi. Secondo le procedure previste dalla normativa di settore, come specificate dalle presenti Norme, l'attività estrattiva è:
  - pianificata a livello sovracomunale e comunale;
  - progettata e sottoposta alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (brevemente **procedure di VIA**) o di Verifica di assoggettabilità a VIA (brevemente **procedure di Screening**), regolate dalla Parte seconda, Titolo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle correlate disposizioni regionali;
  - autorizzata e soggetta a denuncia di esercizio.
2. Per **Polo estrattivo** si intende, in accordo con quanto definito dagli indirizzi regionali in materia (Circolare dell'Assessorato Ambiente prot. n. 4402/191 del 10/06/1992), una previsione estrattiva di rilevanza sovracomunale, individuata dal PAE e caratterizzata da potenzialità estrattiva superiore a 200.000 m<sup>3</sup> ricadente in aree tutelate (caso "a" della Circolare) oppure da potenzialità estrattiva anche inferiore al suddetto limite ma relativa a materiali particolari, in quanto aventi scarsa diffusione sul territorio regionale o costituenti emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto (caso "b" della Circolare) o in quanto ad uso industriale che riforniscano industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale (caso "c" della Circolare), oppure infine qualsiasi previsione estrattiva superiore a 500.000 m<sup>3</sup> (caso "d" della Circolare). Ai fini dell'applicazione dei suddetti disposti (rif. caso "a" della Circolare), per **aree tutelate** si intendono quelle corrispondenti a:
  - sistema dei crinali e della collina (art. 6 delle Norme PTCP);
  - fascia fluviale A, limitatamente alle Zone fluviali A2 e A3 (art. 11 delle Norme PTCP);
  - fascia fluviale B (art. 12 delle Norme PTCP);
  - zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 15 delle Norme PTCP);
  - zone di tutela della struttura centuriata (art. 23 delle Norme PTCP);
  - zone interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 26 delle Norme PTCP);
  - zone gravate da usi civici (art. 29 delle Norme PTCP).

---

<sup>16</sup> Gli interventi agricoli, qualora ammessi dai vincoli di tutela ambientale-territoriale, rientrano di norma nel regime di "edilizia libera" (rif. **D.Lgs. n. 222/2016**, punto 24 della Tabella A). Determinate tipologie di intervento, se ricadenti in aree soggette al "Vincolo idrogeologico" di cui al **R.D. n. 3267/1923**, sono comunque soggette agli specifici adempimenti abilitativi previsti dalla normativa di settore (rif. **D.G.R. n. 1117/2000** e **Regolamento forestale regionale n. 3/2018**).

<sup>17</sup> Rif. disciplina delle "terre e rocce da scavo" o dei rifiuti.

3. Per **potenzialità estrattiva iniziale** del Polo estrattivo si intende il volume complessivamente sfruttabile all'interno del Polo a partire dalla sua prima individuazione nel PIAE. Ad ogni ciclo di pianificazione, il PIAE individua i volumi estraibili nel Polo nel rispetto della sua potenzialità estrattiva iniziale, in funzione dei fabbisogni rilevati e delle verifiche di sostenibilità territoriali e ambientali. Per **potenzialità estrattiva residua** del Polo estrattivo si intende il volume non ancora pianificato dal PIAE.
4. Per **volume inattuato** si intende il volume pianificato dal PIAE ma rimasto inattuato ed eventualmente decaduto. Sulla base dei fabbisogni rilevati e delle verifiche di sostenibilità territoriali e ambientali, il PIAE può disporre la ripianificazione di tali volumi, individuati a scomputo dei volumi del ciclo di pianificazione da cui provengono, a parità di potenzialità estrattiva residua.
5. Per **Comparto estrattivo** si intende una porzione di Polo estrattivo individuata dal PAE con carattere di unitarietà in relazione all'attività di escavazione e all'assetto finale previsto. L'attività estrattiva prevista nel Comparto deve permettere la piena funzionalità degli interventi di sistemazione finale. I Comparti devono ricomprendere tutte le aree interessate da interventi di sistemazione connessi all'intervento estrattivo, anche se non oggetto di escavazione. Il Comparto estrattivo può coincidere con l'intero Polo estrattivo.
6. Per **Ambito estrattivo** si intende una previsione estrattiva di rilevanza locale, individuata dal PIAE o dal PAE sulla base dei quantitativi assegnati dal PIAE. Gli Ambiti estrattivi individuati dal PIAE consistono in previsioni estrattive caratterizzate da potenzialità massima pari a 200.000 m<sup>3</sup> ricadenti in aree tutelate o in previsioni estrattive finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturazione (in aree tutelate non demaniali o in aree protette o in siti di Rete Natura 2000) oppure in previsioni estrattive finalizzate alla realizzazione di bacini irrigui aziendali o interaziendali. Gli Ambiti estrattivi individuabili dal PAE sulla base dei quantitativi assegnati dal PIAE possono avere una potenzialità massima pari a 500.000 m<sup>3</sup> e non possono interessare **aree tutelate** corrispondenti a:
- boschi aventi specifiche caratteristiche definite dalla normativa vigente, comprese le aree interessate dai Programmi di forestazione nazionali o regionali e le aree soggette a interventi di compensazione vegetazionale<sup>18</sup>;
  - fasce fluviali A e B e fasce di integrazione dell'ambito fluviale (articoli 10, 11, 12 e 14 delle Norme PTCP);
  - ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti (articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle Norme PTCP);
  - ambiti di particolare interesse storico e archeologico (articoli 22 e 23 delle Norme PTCP);
  - ambiti di valorizzazione e gestione del territorio (articoli 51 e 52 delle Norme PTCP).
7. Per **unità di cava** o **cava** si intende una parte del Comparto estrattivo o dell'Ambito estrattivo corrispondente ad uno stralcio funzionale del progetto di coltivazione e di sistemazione finale del Comparto o Ambito e attivabile con autorizzazione convenzionata. L'unità di cava deve essere definita in sede di progettazione, nell'ambito della procedura di VIA o di Screening. L'unità di cava può coincidere con l'intero Comparto o Ambito estrattivo.
8. Per **progetto estrattivo** si intende il progetto delle attività di coltivazione e di sistemazione finale del sito estrattivo. In particolare:
- il progetto unitario di coltivazione e sistemazione finale dell'intero Comparto o Ambito estrattivo (di seguito **progetto unitario**) riguarda la **progettazione definitiva di tutte le unità di cava comprese**

---

<sup>18</sup> Rif. **D.Lgs. n. 34/2018**, artt. 3, 4, 5, 6 e 8, **L.R. n. 30/1981**, art. 10, e relativo **Piano Forestale Regionale** vigente, es. PFR 2014-2020 Delib. A.L. n. 80/2016. Riferimento originario: **L.R. n. 17/1991**, art. 31, comma 2, lettera g:

*g.1. boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 30/1981;*

*g.2. boschi impiantati o oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;*

*g.3. boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;*

*g.4. boschi governati o aventi la struttura ad alto fusto;*

*g.5. boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;*

*g.6. boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.*

**nel Comparto o nell'Ambito**; il progetto unitario è sottoposto alle procedure di VIA o di Screening e a tal fine predisposto con un livello informativo e di dettaglio tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali<sup>19</sup>;

- il progetto o piano di coltivazione e sistemazione finale (di seguito **piano di coltivazione e sistemazione finale**) riguarda la **progettazione esecutiva della singola unità di cava**, che deve essere conforme al progetto unitario come approvato nell'ambito della procedura di VIA o di Screening e alle relative prescrizioni; il piano di coltivazione e sistemazione finale è soggetto ad autorizzazione convenzionata; qualora per l'attuazione del Comparto o dell'Ambito estrattivo sia prevista una sola unità di cava, il piano di coltivazione e sistemazione finale può fungere da progetto unitario.

9. Per **autorizzazione estrattiva** o **autorizzazione convenzionata** si intende il provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente per l'esercizio dell'attività estrattiva, previa stipulazione di una convenzione che definisce gli adempimenti a carico degli interessati<sup>20</sup>. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione degli atti di assenso necessari in base ai vincoli vigenti.
10. Per **autorizzazione ambientale** si intende l'insieme di tutte le autorizzazioni di carattere ambientale necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva nell'unità di cava<sup>21</sup>.
11. Per **impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti** (brevemente **impianti temporanei**) si intendono gli impianti connessi ad una unità di cava, interni o esterni all'area di cava, utilizzati per attività temporanee di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione e confezione dei materiali estratti, anche per usi speciali, nonché di lavorazione e taglio di pietre naturali. Possono essere considerati temporanei, anche se dotati di fondazioni, gli impianti subordinati, in sede di autorizzazione, ad atto unilaterale d'obbligo da parte dei privati per la loro rimozione e per il ripristino dell'area al termine dell'attività estrattiva nell'unità di cava, garantito da specifica fideiussione a favore del Comune.
12. Per **impianti fissi di lavorazione degli inerti** (brevemente **impianti fissi**) si intendono gli impianti dove si svolgono le medesime attività definite per gli impianti temporanei, oltre a quelle di stagionatura, di insilaggio e di distribuzione dei medesimi materiali, comprese le ulteriori produzioni specificamente definite dall'art. 55 delle presenti Norme. Gli impianti fissi possono essere installati nelle zone produttive speciali, a destinazione vincolata, individuate negli strumenti di pianificazione come **"zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti"**.
13. Per **attrezzature di servizio** si intendono le incastellature, fisse o mobili, i manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, i serbatoi e i silos.
14. Per **recupero** o **rispristino** o **sistemazione finale** dell'area di cava si intendono le attività e le opere finalizzate al riassetto delle aree interessate dall'attività estrattiva, con **destinazioni d'uso** di tipo naturalistico (aree vegetate, aree umide, aree lacustri), idraulico (aree fluviali), turistico-ricreativo o scientifico-didattico, agricolo oppure insediativo o infrastrutturale.
15. In materia di **boschi** e altre **formazioni vegetali** trovano applicazione le definizioni contenute nel testo unico nazionale di settore<sup>22</sup> e nel regolamento forestale regionale vigente<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006**, art. 5, comma 1, lettera g: "(...) *gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20*".

<sup>20</sup> Rif. **L.R. n. 17/1991**, art. 11 e seguenti.

<sup>21</sup> Provvedimento unico regionale (brevemente **PAUR**) o Autorizzazione unica ambientale (brevemente **AUA**).

<sup>22</sup> Rif. **D.Lgs. n. 34/2018** "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (in particolare artt. 3, 4 e 5), sostitutivo del D.Lgs. n. 227/2001.

16. Per **fascia tampone** o zona tampone ripariale (*riparian buffer zone*) si intende l'insieme delle aree che si interpongono tra un corpo idrico superficiale e il territorio circostante, insieme comprendente rami fluviali morti, lanche, zone umide, boschi igrofilo, prati aridi e aree incolte di varia natura. La fascia tampone ricopre funzioni vitali per l'ecosistema del corpo idrico, in quanto incrementa la capacità delle rive di accumulare e metabolizzare le sostanze veicolate dalle piene o percolanti dal territorio circostante, riduce i fenomeni erosivi, fornisce habitat per la fauna selvatica.
17. Per **siti della Rete Natura 2000** si intendono i siti designati ai sensi delle direttive comunitarie in materia<sup>24</sup>.
18. Per **aree naturali protette** si intendono le aree istituite ai sensi della L. n. 394/1991<sup>25</sup>.

### *Art. 3*

#### *Contenuti ed efficacia del PIAE*

1. Il PIAE costituisce strumento principale di riferimento per la formazione del PAE comunale, per la progettazione estrattiva e per l'autorizzazione e l'esercizio delle attività di coltivazione e di sistemazione finale delle aree di cava.
2. Le disposizioni dettate dal PIAE si distinguono, ai sensi della legislazione regionale vigente<sup>26</sup>, in **indirizzi** e **prescrizioni**, contrassegnati dalle lettere **I** e **P**.
3. (P) In caso di incongruenza tra gli elaborati del PIAE, si intendono prevalenti le indicazioni contenute, nell'ordine, nelle Norme, nelle Tavole di Progetto, nella Relazione tecnica e nelle direttive tecniche attuative del PIAE. Le Tavole di Progetto hanno valore prescrittivo per l'attuazione delle aree estrattive individuate. I contenuti propositivi della Relazione tecnica e le direttive tecniche attuative del PIAE costituiscono indirizzi. Le Norme del PIAE devono essere considerate secondo una lettura d'insieme e devono intendersi prevalenti su eventuali estratti delle stesse riprodotti, in modo incompleto o difforme, in altri elaborati del PIAE o nei PAE, nonché nelle direttive tecniche attuative del PIAE.
4. (P) **L'attuazione delle previsioni del PIAE è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate:**
  - in materia di **Valutazione Ambientale** ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
  - in materia di **Valutazione di Incidenza** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, in caso di interessamento dei **siti Rete Natura 2000**;

<sup>23</sup> Rif. **Regolamento forestale regionale n. 3/2018** (in particolare art. 2), attuativo dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981 e sostitutivo della Delib. C.R. n. 2354/1995 (PMPF - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

<sup>24</sup> Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della **Direttiva 92/43/CEE "Habitat"** per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (**SIC**), che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (**ZSC**), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (**ZPS**) istituite ai sensi della **Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"** concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I siti Rete Natura 2000 presenti in **Emilia-Romagna** sono consultabili all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>. Al momento della stesura delle presenti Norme, risultano istituiti 158 siti (come da D.G.R. n. 893/2012), di cui 87 ZPS e 139 SIC, in parte sovrapposti. Inoltre, dei 139 SIC, 119 risultano già designati come ZSC (D.M. del 13/03/2019).

<sup>25</sup> Rif. **L.R. n. 6/2005** "DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000", **L.R. n. 24/2011** "RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO" e **L.R. n. 19/2009** "ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA".

<sup>26</sup> Rif. **L.R. n. 24/2017**, art. 28, che al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

- "per **prescrizioni** si intendono le disposizioni cogenti e autoapplicative dei piani che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando in modo vincolante gli usi ammessi e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal piano, e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente;
- per **indirizzi** si intendono le disposizioni volte ad orientare gli usi e le trasformazioni del territorio, allo scopo di perseguire finalità generali ovvero obiettivi prestazionali, pur riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità, dei tempi o del grado di realizzazione dei risultati indicati".

- dall'Ente gestore del Parco, in caso di interessamento delle **Aree naturali protette** istituite ai sensi della L. n. 394/1991,

**ferme restando le valutazioni e prescrizioni proprie della fase di pianificazione comunale e di progettazione delle attività estrattive.**

5. (I) Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni **dieci anni** e a verifiche intermedie, al fine di:
  - a. accertare l'andamento delle attività di escavazione e di sistemazione finale delle aree di cava attraverso attività di monitoraggio svolte in collaborazione con gli Enti interessati, in particolare con i Comuni o loro Unioni e con le Agenzie regionali e interregionali competenti;
  - b. verificare il dimensionamento del PIAE in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali in progetto o in corso di realizzazione;
  - c. considerare l'eventuale attivazione di interventi previsti dalla pianificazione di bacino, in particolare dai programmi di intervento per la gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua (di seguito **Programma gestione sedimenti**), qualora tra le opere in programma non sia previsto il reimpiego in loco del materiale litoide asportato;
  - d. considerare l'eventuale realizzazione di interventi, in particolare invasi e sistemazioni fluviali, contenuti in piani o programmi regionali o nazionali, compresi quelli pianificabili direttamente dal PAE, qualora il materiale estratto non sia reimpiegato per gli interventi connessi all'opera o per la bonifica agricola all'interno del medesimo fondo<sup>27</sup>.
6. (P) I **quantitativi** di materiali estraibili pianificati dal PIAE sono definiti nell'**Appendice 1** annessa alle presenti Norme.
7. (P) I volumi pianificati dal PIAE per ogni previsione estrattiva devono intendersi come quantitativi massimi pianificabili dai PAE comunali, se ritenuti sostenibili dalle Valutazioni Ambientali ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e, ove necessario, dalle Valutazioni di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, nonché dagli Studi di compatibilità idraulico-geologico-ambientali.
8. (P) I materiali definiti come "terre da riempimento" e "argille da laterizi" nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme possono essere impiegati anche per interventi di sistemazione morfologica e interventi di impermeabilizzazione e ricopertura di discariche.
9. (P) Per i materiali definiti come "limi argillosi per rilevati arginali" nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme, in sede di procedura di VIA o di Screening del progetto estrattivo le Autorità idrauliche competenti devono confermare l'interesse a tale utilizzo. In caso di mancato interesse, tali materiali, ancorché pianificati dal PIAE e dal PAE, non possono essere commercializzati ma solo utilizzati per la sistemazione finale del sito estrattivo.
10. (P) Al fine di allineare il dimensionamento del Piano al reale fabbisogno, le previsioni estrattive pianificate ma non attuate sono soggette a un meccanismo di progressiva **decadenza**, differenziato in funzione delle tipologie estrattive individuate dal PIAE e connesso ai principali adempimenti attuativi. Il meccanismo di decadenza è definito nell'**Appendice 2** annessa alle presenti Norme. I termini di decadenza definiti nell'Appendice 2 assumono carattere perentorio, pertanto i quantitativi decaduti non sono più progettabili o autorizzabili, salvo successive riproposizioni degli stessi in sede di Variante al PIAE.
11. (I) Con congruo anticipo rispetto alle scadenze di cui al comma precedente, indicativamente non inferiore ai **2 anni**, la Provincia provvede a darne avviso ai Comuni interessati, che a loro volta provvedono ad avvisare i proprietari dei terreni interessati.

---

<sup>27</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 19bis.

*Art. 4*  
*Elaborati costitutivi del PIAE*

1. Il PIAE è costituito dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica**
- **Relazione tecnica - Integrazione n. 1<sup>28</sup>**
- **Studio di compatibilità idraulica**
- **Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica - Integrazione n. 1<sup>29</sup>**
- **VALSAT - Rapporto ambientale con allegato Studio di incidenza e Tavole**
- **VALSAT - Rapporto ambientale con Studio di incidenza - Integrazione n. 1<sup>30</sup>**
- **VALSAT - Sintesi non tecnica**
- **VALSAT - Sintesi non tecnica - Integrazione n. 1<sup>31</sup>**
- **VALSAT - Piano di monitoraggio del PIAE**
- **Norme, con:**
  - Appendice 1 - Previsioni estrattive - Quantificazione
  - Appendice 2 - Previsioni estrattive - Decadenza
- **Tavole di Progetto:**
  - P1 - Sintesi
  - P2 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del f. Trebbia
  - P3 - Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del t. Nure
  - P4 - Poli estrattivi di detriti ofiolitici, pietrischi e pietre da taglio
  - P5 - Poli estrattivi di argilla da laterizi e terre da riempimento
  - P6 - Poli estrattivi di sabbia
  - P7 - Miniere e Poli estrattivi di calcari e marne da cemento
  - P8 - Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione
  - P9 - Ambiti estrattivi in zone tutelate
  - P10 - Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con le fasce di tutela fluviale
  - P11 - Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali
  - P12 - Viabilità di servizio dei Poli estrattivi
- **Quadro conoscitivo:**
  - QC1 - Carta delle risorse
  - QC2 - Carta dei vincoli
  - QC3 - Carta degli scarti
  - QC4 - Censimento delle aree per impianti fissi di lavorazione inerti
  - QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava
  - QC5 - Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava - Integrazione n. 1<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

<sup>29</sup> Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

<sup>30</sup> Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

<sup>31</sup> Elaborato relativo alla Variante PIAE 2017.

<sup>32</sup> Elaborato introdotto con la Variante PIAE 2017.

## **TITOLO II - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

### *Art. 5*

#### *Poli estrattivi*

1. (P) I Poli estrattivi, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalle Tavole di Progetto **P2, P3, P4, P5 e P6**. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.
2. (P) I quantitativi assegnati ai Poli dal PIAE non possono essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri dei Poli stessi, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
3. (I) Il PAE può modificare il perimetro dei Poli individuato dal PIAE nel limite massimo, in aumento, del **5%** della superficie individuata dal PIAE. Gli eventuali ampliamenti possono essere effettuati solo in zone non tutelate dagli strumenti di pianificazione, tenendo conto delle specifiche discipline di tutela e degli elementi morfologici e di assetto idrico riconoscibili nel territorio.
4. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.
5. (I) In relazione all'ampia potenzialità delle previsioni dei Poli, il PAE deve individuare i Comparti estrattivi di intervento funzionali all'attuazione del Polo, distinguendo quelli immediatamente attivabili e quelli di futura attivazione, con attenzione all'esigenza di garantire, in ogni fase attuativa, interventi di recupero autonomi, funzionali e coerenti con la sistemazione complessiva del Polo prevista dal PAE in coerenza con le indicazioni del PIAE, secondo i criteri definiti all'Art. 2 delle presenti Norme. A tal fine deve essere sottoposto alle procedure di VIA o di Screening il Progetto unitario relativo all'intero Comparto. Il PAE assegna ai vari Comparti i volumi estraibili, che possono essere modificati in accordo con i soggetti attuatori in sede di VIA o di Screening del Progetto unitario, nel rispetto dei volumi complessivi assegnati dal PIAE al Polo, garantendo comunque le modalità di sistemazione finale previste dagli strumenti di pianificazione e dalle connesse direttive attuative. I Progetti unitari dei Comparti eventualmente interessati dalle modifiche dei volumi estraibili devono essere sottoposti congiuntamente alle procedure di VIA o di Screening.
6. (I) I Progetti unitari dei Comparti relativi ai Poli individuati nelle Tavole di Progetto **P2 e P3** devono prevedere prioritariamente lo sviluppo delle fasce fluviali A e B, per il miglioramento della funzionalità idraulica ed ecologica del corso d'acqua, e, solo nell'ultima fase attuativa, l'interessamento delle zone agricole retrostanti.
7. (I) Al fine di garantire il recupero della fascia tampone dei corsi d'acqua adiacenti ai Poli estrattivi, il Comune può richiedere ai soggetti attuatori, in fase di approvazione del Progetto unitario del Comparto estrattivo, la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale che possono riguardare anche le zone demaniali prospicienti i Poli. In tali casi il Comune o gli Enti gestori delle aree naturali protette o dei siti di Rete Natura 2000 dovranno acquisire la concessione delle aree demaniali, esercitando la prelazione prevista dalla legislazione vigente<sup>33</sup>.
8. (I) Il PAE, su specifica richiesta delle associazioni agricole o dei Consorzi di bonifica, può prevedere, nei Poli estrattivi n. 7, 8, 10, 11, 24, 14, 15, 16, 40, bacini di accumulo di acqua destinata all'irrigazione, se compatibili con l'assetto idraulico, idrogeologico e naturalistico. I bacini non devono essere collegati alla falda freatica e pertanto devono essere adeguatamente impermeabilizzati, fermi restando i limiti di profondità stabiliti dall'Art. 33, comma 1, delle presenti Norme. Possibilmente, il PAE e i progetti estrattivi devono prevedere modalità di gestione dei bacini in grado di garantirne anche la funzionalità naturalistica.

---

<sup>33</sup> Rif. L. n. 37/1994.

### *Art. 6*

#### *Ambiti estrattivi ricadenti in zone tutelate*

1. (P) Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalla Tavola di Progetto **P9**. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.
2. (P) I quantitativi assegnati agli Ambiti dal PIAE non possono essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri degli Ambiti stessi, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
3. (I) Il PAE può modificare il perimetro degli Ambiti definito dal PIAE nel limite massimo, in aumento, del **5%** della superficie individuata dal PIAE. Gli eventuali ampliamenti possono essere effettuati solo in zone non tutelate dagli strumenti di pianificazione, tenendo conto delle specifiche discipline di tutela e degli elementi morfologici e di assetto idrico riconoscibili nel territorio.
4. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.

### *Art. 7*

#### *Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione*

1. (P) Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalla Tavola di Progetto **P8**. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.
2. (I) Gli interventi estrattivi negli Ambiti di cui al presente articolo sono finalizzati alla riattivazione o alla ricostituzione di ambienti umidi diversificati, al recupero e all'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea o al miglioramento dell'assetto idraulico.
3. (I) La finalità naturalistica degli Ambiti di cui al presente articolo prevale sui fabbisogni estrattivi. Conseguentemente il PAE può dettagliare il perimetro degli Ambiti, anche in ampliamento, e variare la tipologia di materiali estraibili secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme, anche aumentando il volume complessivo di materiali estraibili previsti dal PIAE purché nella misura massima del **10%** del quantitativo complessivo assegnato dal PIAE.
4. (P) Qualora ricadenti in fascia fluviale A o B del PTCP, gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la protezione e la riqualificazione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, nonché la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato.
5. (P) I progetti estrattivi degli Ambiti di cui al presente articolo devono essere comunque sottoposti a Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 e a nulla-osta dell'Ente gestore dell'area naturale protetta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. (I) Per gli Ambiti di cui al presente articolo il PAE e il Progetto unitario definiscono le zone eventualmente destinate alla fruizione pubblica.

### *Art. 8*

#### *Ambiti estrattivi pianificabili in zone non tutelate*

1. (P) Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuabili dal PAE al di fuori delle zone tutelate, come definite all'art. 2, comma 6, delle presenti Norme. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.

2. (I) Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo sono individuati dai Comuni in considerazione dei fattori di rischio e di tutela evidenziati negli strumenti di pianificazione territoriale, tenuto conto del Quadro Conoscitivo del PIAE<sup>34</sup>, con priorità al completamento delle attività estrattive preesistenti e nel rispetto degli obiettivi del PIAE e delle disposizioni di cui ai successivi commi, nonché nel rispetto di quanto disposto dalle Norme del PTCP<sup>35</sup>.
3. (I) Nell'individuazione degli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo devono essere privilegiate le localizzazioni:
  - dove sia possibile prevedere destinazioni finali di interesse pubblico, con priorità per le opere di miglioramento idraulico e di accumulo della risorsa idrica;
  - con favorevole presenza di rete viaria;
  - con vicinanza agli impianti di lavorazione o ai luoghi di maggiore utilizzo finale per gli inerti non pregiati;
  - con sufficiente distanza dai centri abitati;
  - che non interessino le falde sotterranee profonde;
  - con assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura).
4. (I) Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo possono interessare le aree individuate nel PTCP come "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" e "Aree di progetto"<sup>36</sup>, nel rispetto di quanto previsto dai relativi progetti di tutela approvati, comunque finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla fruizione pubblica delle aree interessate. Sulla compatibilità e coerenza tra l'intervento estrattivo e le suddette aree si esprimono gli Enti titolari dei progetti di tutela approvati, nell'ambito della procedura di VIA o di Screening del progetto estrattivo.
5. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.

#### *Art. 9*

##### *Ambiti estrattivi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici irrigui aziendali o interaziendali*<sup>37</sup>

1. (P) Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, come definiti all'Art. 2 delle presenti Norme, sono individuati e disciplinati dalla Tavola di Progetto **P11**. I volumi di materiali estraibili e i relativi termini di decadenza sono definiti rispettivamente dalle Appendici 1 e 2 annesse alle presenti Norme.
2. (P) I quantitativi assegnati agli Ambiti dal PIAE non possono essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri degli Ambiti stessi, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
3. (I) L'eventuale estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE è regolata secondo quanto disposto dall'Art. 13 delle presenti Norme.
4. (P) L'attuazione degli Ambiti di cui al presente articolo è condizionata alla stipula di un **accordo** tra il soggetto attuatore, il proprietario dell'area, il Consorzio di bonifica e il Comune territorialmente interessato. L'accordo, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, deve definire:
  - a. le modalità di realizzazione e di gestione del bacino;
  - b. le superfici agricole afferenti ai bacini idrici in termini di irrigazione, in base al rapporto 2.500 m<sup>3</sup> di acqua/ettaro;
  - c. il perimetro effettivo interessato dall'intervento e i materiali effettivamente estraibili.
5. (P) Per le aziende interessate dalla realizzazione dei bacini di cui al presente articolo non sarà possibile consentire la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nelle aree che verranno servite dai bacini stessi una volta realizzati. A tal fine,

---

<sup>34</sup> Rif. **QC3** – Carta degli scarti (i vincoli possono variare o subentrare successivamente all'approvazione dei Piani che li individuano, dunque la cartografia va considerata come riferimento di massima, da verificare in sede di PAE).

<sup>35</sup> Rif. art. 116.

<sup>36</sup> Rif. Tavola **A1** e art. 53 delle Norme PTCP.

<sup>37</sup> Gli Ambiti estrattivi di cui al presente articolo, denominati brevemente "**laghetti**", sono pianificati dal PIAE sulla base di un confronto con le programmazioni in capo al Consorzio di Bonifica.

il proprietario o gestore del bacino deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta realizzazione del bacino all'Autorità competente alle concessioni di pozzi. Le vigenti concessioni di derivazione per i pozzi a servizio di tali superfici potranno essere ridefinite o revocate dall'Autorità competente. A tal fine nell'accordo di cui al precedente comma dovranno essere disciplinate le modalità attuative dell'Ambito, precisando quali adempimenti oggetto dell'accordo devono essere propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

6. (l) La progettazione attuativa dell'Ambito deve possibilmente evitare sollevamenti meccanici dell'acqua, sia per lo stoccaggio sia per la distribuzione, e utilizzare la risorsa idrica per la produzione di energia.

*Art. 10  
omissis*

### **TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

*Art. 11  
Finalità e contenuti del PAE*

1. (l) Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, con attenzione allo sviluppo sostenibile, ossia alla consapevolezza che occorre soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, o sulla base delle previsioni dei piani o programmi regionali o nazionali finalizzati alla realizzazione di invasi per la laminazione delle piene o per il risparmio della risorsa idrica.
2. (l) Il PAE sviluppa prioritariamente il riassetto, l'adeguamento, la riduzione e il recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso o abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, collegando le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, con l'obiettivo di favorirne il recupero, limitando il consumo di nuovo territorio.
3. (l) Il PAE provvede a:
  - a. attuare le previsioni estrattive individuate dal PIAE, dettagliandole per gli aspetti di competenza;
  - b. definire le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle cave, recependo e specificando le disposizioni e le direttive attuative del PIAE;
  - c. individuare le cave abbandonate e non sistemate e definire le relative modalità di sistemazione finale;
  - d. stabilire le destinazioni d'uso finali delle aree oggetto di attività estrattiva, recependo e specificando le disposizioni e le direttive attuative del PIAE;
  - e. indicare la viabilità utilizzata per il trasporto dei materiali fino alla viabilità sovracomunale.
4. (l) Il PAE pianifica i quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente derivanti dalla realizzazione degli invasi di cui all'Art. 1, comma 5, delle presenti Norme.
5. (l) Il PAE individua puntualmente le "zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti", determinando le aree non compatibili da recuperare alla destinazione naturalistica e specificandone tempi e modalità di recupero, secondo quanto disposto dall'Art. 55 delle presenti Norme, nonché definendo la viabilità di accesso agli impianti fissi di lavorazione degli inerti dalla viabilità sovracomunale.
6. (l) Il PAE indica, per tutte le previsioni estrattive, le opere, le infrastrutture e i manufatti di vario genere rispetto ai quali devono essere rispettate specifiche distanze in sede di escavazione, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, come previsto dalla normativa vigente riepilogata e dettagliata all'Art. 35 delle presenti Norme.
7. (l) Il PAE prevede le azioni di compensazione ambientale sul territorio comunale, con particolare attenzione alle fasce di pertinenza fluviale e allo sviluppo della rete ecologica, sulla base di quanto previsto dalle linee guida per lo sviluppo della rete ecologica locale facenti capo al PTCP e dalle direttive di carattere generale e specifico per la

protezione e riqualificazione dei corsi d'acqua eventualmente interessati, nonché dalle disposizioni di governo delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, qualora interessati<sup>38</sup>.

8. (l) Il PAE recepisce le disposizioni e le direttive stabilite dai Piani territoriali delle aree naturali protette o, fino alla loro approvazione, dalle norme di salvaguardia contenute nelle leggi istitutive delle aree stesse<sup>39</sup>. Tali disposizioni e direttive sono definite dall'Ente gestore tenuto conto della pianificazione provinciale generale e di settore.
9. (l) Per le previsioni estrattive ricadenti nelle fasce fluviali A o B, ai sensi degli articoli 22, 36 e 41 delle Norme del PAI<sup>40</sup> dell'Autorità di bacino, e per le previsioni estrattive situate entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme, il PAE deve essere corredato da uno Studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, redatto da tecnici esperti nel campo dell'ingegneria idraulica, della geomorfologia e delle sistemazioni ambientali, che deve in particolare assicurare l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche e di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti e deve verificare che gli interventi estrattivi non portino a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, bensì mantengano o migliorino le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
10. (l) Il PAE può individuare, anche esternamente alle zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti, aree idonee allo stoccaggio temporaneo dei fanghi derivanti dalle vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, in attesa del loro impiego<sup>41</sup>, prevedendo idonee forme di garanzia per il ripristino dei luoghi al termine del loro utilizzo. L'attività deve essere autorizzata dal Comune, sulla base di approfondimenti sulla compatibilità geologico-ambientale e di preventive analisi chimiche del materiale da stoccare.
11. (l) Il PAE deve indicare le cave nelle quali è prevista l'estrazione di materiali ofiolitici, al fine di mettere in atto in fase estrattiva tutte le misure indispensabili per la protezione dei lavoratori dall'amianto, nel rispetto di quanto disposto dalle normative di settore<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Rif. art. 67 delle Norme PTCP e **Delib. C.P. n. 10/2013** (linee guida provinciali per lo sviluppo della rete ecologica), **D.G.R. n. 246/2012** e **D.G.R. n. 1587/2015** (linee guida regionali per la riqualificazione dei canali di bonifica e dei corsi d'acqua naturali), **D.G.R. n. 79/2018** modificativa della **D.G.R. n. 667/2009** (Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000), **manuale ISPRA n. 154/2017** (linee guida per la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale) e azioni dettate dagli eventuali **Contratti di Fiume**.

Per quanto riguarda in particolare la gestione dei siti Rete Natura 2000, rif. Misure generali di conservazione, Misure specifiche di conservazione e Piani di Gestione, Misure regolamentari sito-specifiche, ecc. (**D.G.R. n. 1419/2013**, **D.G.R. n. 79/2018**, **D.G.R. n. 1147/2018** e **Regolamento forestale regionale n. 3/2018**, art. 64).

Al momento della stesura delle presenti Norme, le Misure generali di conservazione stabiliscono, in merito alle attività estrattive:

*“È vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.*

*Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.”*

<sup>39</sup> Per il Parco regionale fluviale del Trebbia rif. **L.R. n. 19/2009**, art. 6 “Norme di salvaguardia”.

<sup>40</sup> Si veda anche Direttiva emanata con **Delib. C.I. AdBPo n. 8 del 5/04/2006** (rif. art. 36 delle Norme PAI).

<sup>41</sup> Ad es. per la sistemazione delle aree di cava o come sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 184-bis) o come rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008.

<sup>42</sup> Rif. **L. n. 257/1992** e **D.G.R. n. 1696/2012**.

*Art. 12*  
*Approvazione del PAE*

1. (P) Il PAE è elaborato e approvato secondo quanto disposto dal PIAE e dalla legislazione regionale urbanistica e di settore, nel rispetto degli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come specificati dalle relative disposizioni e direttive attuative, fermi restando gli obblighi di valutazione da effettuarsi in sede di progettazione delle attività estrattive.
2. (P) In caso di interessamento dei siti Rete Natura 2000, nella procedura di approvazione del PAE devono essere assicurati gli adempimenti in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, come specificati dalle relative disposizioni e direttive attuative, fermi restando gli obblighi di valutazione da effettuarsi in sede di progettazione delle attività estrattive<sup>43</sup>.
3. (P) Qualora il PAE contenga previsioni ricadenti all'interno dei Parchi o altre aree naturali protette, comprese le Aree contigue, nella procedura di approvazione del Piano deve essere assicurato il coinvolgimento dell'Ente gestore dell'area protetta, per il necessario parere di conformità, espresso in ordine al Piano territoriale dell'area protetta o, fino alla sua approvazione, alle norme di salvaguardia contenute nella legge istitutiva, demandando al previsto nulla-osta quanto esprimibile in ordine ai singoli progetti o interventi estrattivi<sup>44</sup>.
4. (P) Qualora il PAE contenga previsioni estrattive ricadenti nelle fasce fluviali A o B del PTCP o entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme, preventivamente all'approvazione del Piano devono essere assicurati gli adempimenti previsti dal R.D. n. 523/1904, dal PAI dell'Autorità di bacino e dal PIAE relativi alla compatibilità idraulica, come specificati all'Art. 11 delle presenti Norme, acquisendo il parere delle Autorità competenti<sup>45</sup>, fermo restando l'obbligo di effettuare i necessari ulteriori approfondimenti in sede progettuale e di richiedere alle Autorità competenti il relativo nulla-osta funzionale all'approvazione dei progetti stessi.
5. (P) In sede di formazione del PAE devono essere assicurate le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni ambientaliste, economiche e sociali previste dallo Statuto comunale o da appositi regolamenti, anche in attuazione della legislazione regionale in materia<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> La normativa prevede che la valutazione di incidenza debba essere effettuata nell'ambito della ValSAT del Piano, qualora prevista, e che la valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale sia ricompresa in tale procedura. Al momento della stesura delle presenti Norme i riferimenti normativi in vigore sono:

- **L.R. n. 7/2004** (in particolare art. 5 "Valutazione di incidenza dei piani", art. 6 "Valutazione di incidenza su progetti e interventi" e art. 7 "Valutazione di incidenza in aree protette");
- **D.G.R. n. 1191/2007** contenente le Linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza (tabella E abrogata dalla D.G.R. n. n. 79/2018);
- **L.R. n. 24/2011**, come confermata e integrata dall'art. 18 della **L.R. n. 13/2015**, nonché dall'art. 20 della **L.R. n. 22/2015**, in merito alle funzioni relative ai Siti Rete Natura 2000;
- **D.G.R. n. 79/2018**, come modificata dalla **D.G.R. n. 1147/2018**, che ricapitola e aggiorna la regolamentazione dei siti Natura 2000, specifica talune funzioni dell'Ente gestore e definisce i casi di esclusione dalla valutazione di incidenza (per interventi e attività di modesta entità di cui all'Allegato D e per interventi rispettosi del disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di cui all'Allegato E).

<sup>44</sup> Rif. **L.R. n. 6/2005**, art. 39 "Parere di conformità" e art. 40 "Nulla-osta" (mutuato dalla **L. n. 394/1991**, art. 13, comma 1), dove si specifica che il rilascio del nulla-osta riguarda anche l'Area contigua. La stessa legge, all'art. 58 "Semplificazione ed accelerazione delle procedure", dispone che qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi sottoposti al parere di conformità o al rilascio del nulla-osta siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 9/1999 (ora sostituita dalla L.R. n. 4/2018) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti. Il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente gestore è regolato dalla **D.G.R. n. 343/2010**.

<sup>45</sup> Il PAI vigente al momento della stesura delle presenti Norme dispone che in questi casi la documentazione dei piani o progetti, comprensiva dello studio di compatibilità idraulica, sia trasmessa (in fase di avvio del procedimento) all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

<sup>46</sup> Rif. **L.R. n. 15/2018** (ex L.R. n. 3/2010).

*Art. 13*  
*Efficacia del PAE*

1. (P) L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal PAE.
2. (P) L'attuazione delle previsioni del PAE è comunque subordinata alle prescrizioni derivanti dalle valutazioni di compatibilità richiamate dall'Art. 12 delle presenti Norme e agli esiti delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei relativi progetti estrattivi come indicate all'Art. 14 delle presenti Norme.
3. (P) I volumi pianificati dal PAE per ogni previsione estrattiva devono intendersi come quantitativi massimi autorizzabili. Il quantitativo effettivamente autorizzabile è quello riconosciuto come sostenibile dalla procedura di VIA o di Screening dei progetti estrattivi.
4. (I) In base a specifici approfondimenti sulla natura delle risorse presenti nel territorio di competenza, il PAE può prevedere l'estrazione di materiali diversi da quelli pianificati dal PIAE nella misura massima del **10%** del quantitativo complessivo assegnato dal PIAE, senza incrementare detto quantitativo complessivo. Le eventuali eccedenze rispetto al massimo consentito devono essere obbligatoriamente impiegate per la sistemazione finale del sito estrattivo.
5. (I) In caso di rinvenimento di lenti di materiale diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva, l'operatore autorizzato, previa comunicazione al Comune, alla Provincia e all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), può provvedere alla commercializzazione del materiale rinvenuto, fino ad un massimo del **10%** dei volumi complessivi autorizzati, senza superare i volumi complessivamente autorizzati. In sede di revisione del PAE dovrà essere recepita la modifica della tipologia di materiali estraibili. Le eventuali eccedenze rispetto al massimo consentito devono essere obbligatoriamente impiegate per la sistemazione finale del sito estrattivo.
6. (P) La mancata attuazione delle previsioni del PAE comporta la decadenza dei quantitativi pianificati, secondo quanto disposto dall'Art. 3 delle presenti Norme, come dettagliato nell'Appendice 2 annessa alle presenti Norme.
7. (P) L'efficacia delle previsioni dei PAE vigenti rispetto a piani o norme sopravvenute è regolata nei termini stabiliti dall'Art. 62 delle presenti Norme.
8. (I) In virtù dei principi di semplificazione e non duplicazione stabiliti dalla legislazione regionale urbanistica, nella stesura delle Norme del PAE i Comuni devono evitare la riproduzione di disposizioni contenute in atti legislativi, regolamentari o di pianificazione che trovano diretta applicazione sul territorio. A tal fine le Norme del PAE devono essere costituite prevalentemente dalle previsioni di competenza comunale, salvo le opportune indicazioni di richiamo e coordinamento. Qualora le Norme del PAE contengano parti consistenti nella mera riproduzione di disposizioni contenute in atti legislativi, regolamentari o di pianificazione sovraordinata che trovano diretta applicazione sul territorio, queste ultime prevalgono sulle Norme di PAE in caso di difformità.

**TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

*Art. 14*  
*Progettazione dell'attività estrattiva (coltivazione e sistemazione finale)*

1. (P) Le attività estrattive previste dal PAE devono essere adeguatamente progettate allo scopo di organizzare razionalmente le fasi di coltivazione e di sistemazione finale delle aree interessate. I Progetti unitari dei Comparti e degli Ambiti estrattivi sono sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (brevemente **VIA**) o di Verifica di assoggettabilità a VIA (brevemente **Screening**) ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nei termini definiti dalla legislazione e dalle direttive attuative regionali vigenti<sup>47</sup>, nonché dalle disposizioni contenute nel

---

<sup>47</sup> Rif. **L.R. n. 4/2018** e correlate disposizioni attuative. Al momento della stesura delle presenti Norme, le cave sono contemplate nell'Allegato B.3 (B.3.2 Cave e torbiere) e nell'Allegato A.3 (A.3.1 Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all'anno di materiale

presente Piano. Il provvedimento conclusivo definisce l'efficacia temporale della valutazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente<sup>48</sup>, precisando gli effetti del provvedimento, autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione, prodotti tramite procedimento unico<sup>49</sup>.

2. (P) Ai sensi della normativa vigente<sup>50</sup>, i progetti da sottoporre alle procedure di Screening sono corredati da uno Studio preliminare ambientale, mentre i progetti da sottoporre a VIA sono corredati da uno Studio di impatto ambientale (brevemente **SIA**). Il progetto da sottoporre a VIA o Screening deve essere predisposto con un livello informativo e di dettaglio tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali<sup>51</sup> e deve comprendere, in funzione delle conseguenti fasi esecutive<sup>52</sup>, il **Piano di monitoraggio ambientale**, il **Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica** e il **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione**.
3. (I) I contenuti del SIA e dello Studio preliminare ambientale sono definiti dalla normativa vigente, come eventualmente specificati da direttive tecniche. Il SIA e lo Studio preliminare ambientale devono comprendere la valutazione degli impatti nelle condizioni peggiori, considerando le altre cave attive o autorizzate per le quali possano essere previsti effetti cumulativi, compresi gli interventi previsti dal Programma gestione sedimenti dell'Autorità di bacino. Il SIA e lo Studio preliminare ambientale devono contenere la valutazione degli impatti delle costruzioni accessorie di cui all'Art. 18 delle presenti Norme, ivi compreso l'eventuale utilizzo degli impianti di prima lavorazione degli inerti. In ogni caso il progetto deve giustificare le dimensioni dei locali di servizio all'attività estrattiva in base al numero di addetti, alle modalità di lavorazione previste e alle condizioni locali.
4. (I) Il **Piano di monitoraggio ambientale** di cui al comma 2 è finalizzato al controllo degli effetti dell'attività di cava, in termini di impatti ambientali significativi delle attività in progetto<sup>53</sup>. A tal fine deve contemplare i contenuti di cui alla specifica direttiva tecnica attuativa del PIAE<sup>54</sup>, stabilendo modalità e periodo di prosecuzione delle analisi previste oltre il termine della coltivazione e della sistemazione finale dell'area di cava. Il Piano di monitoraggio ambientale può essere modificato, su richiesta dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale o dell'ufficio comunale preposto, a fronte dei rilievi progressivamente disponibili durante il periodo di osservazione, sulla base del quadro analitico chimico-fisico e biologico e delle eventuali criticità presenti o potenziali.

---

*estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari) della legge e soggette alle procedure di VIA o di Screening secondo quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge. Per quanto riguarda i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) si veda anche il Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 e la Det.Dir. n. 15158 del 21/09/2018, come modificata dalla Det.Dir. n. 17169 del 25/10/2018 del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione.*

<sup>48</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006** (art. 25, comma 5, che, al momento della stesura delle presenti Norme, così recita: "*Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.*").

<sup>49</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006** (artt. 27 e 27-bis) in materia ambientale, **D.P.R. n. 160/2010** (art. 8) in materia di attività produttive, oltre a **L. n. 241/1990** e **D.Lgs. n. 267/2000** relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo e agli accordi sostitutivi del provvedimento, secondo quanto declinato a livello regionale (in particolare dalla **L.R. n. 4/2018** e dalla **L.R. n. 24/2017**).

<sup>50</sup> Rif. **L.R. n. 4/2018**, artt. 10, 13 e 14.

<sup>51</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006**, art. 5, comma 1, lettera g: "*(...) gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20*".

<sup>52</sup> L'inciso fa riferimento ai diversi documenti e relativi gradi di definizione richiesti in funzione del livello di progettazione proprio della procedura avviata.

<sup>53</sup> Rif. **L.R. n. 4/2018**, art. 25 (una proposta di piano di monitoraggio deve essere predisposta all'interno del SIA).

<sup>54</sup> Ex Allegato 8 alle Norme del PIAE2011.

5. (I) I contenuti del **Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica** e del **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione** di cui al comma 2 sono definiti dall'Art. 42 e dall'Art. 43 delle presenti Norme.
6. (P) Qualora per la sistemazione finale si preveda il riempimento, anche parziale, dei vuoti di cava, il progetto estrattivo deve indicare tipologia, qualità e modalità di impiego dei materiali da utilizzare e il Piano di monitoraggio deve definire le modalità di controllo dei materiali utilizzati.
7. (I) Nei casi previsti dalla normativa vigente in ordine agli accordi con i privati<sup>55</sup>, il progetto estrattivo comprende la proposta di accordo tra Enti pubblici e soggetto proponente finalizzato alla razionale organizzazione delle fasi attuative e di recupero, per minimizzare gli effetti derivanti dall'attività estrattiva. Gli accordi di cui al presente comma devono essere approvati nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening e comunque sottoscritti prima dell'autorizzazione di cui all'Art. 16 delle presenti Norme.
8. (P) Qualora il progetto estrattivo riguardi le fasce fluviali A o B del PTCP o le aree comprese entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme, nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening devono essere assicurati gli adempimenti previsti dalle disposizioni del PAI dell'Autorità di bacino e del PIAE, come specificati all'Art. 11 delle presenti Norme. Il previsto Studio di compatibilità idraulica deve essere parte integrante del SIA o dello Studio preliminare ambientale.
9. (P) Qualora il progetto estrattivo riguardi le aree naturali protette, comprese le Aree contigue, o i siti Rete Natura 2000, nell'ambito delle procedure di VIA o di Screening devono essere assicurati gli adempimenti previsti dalle relative discipline di settore, dotando gli studi di supporto al progetto dei necessari elementi di valutazione. In particolare, i progetti che interessano i siti Rete Natura 2000 devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza, mentre quelli che interessano le aree naturali protette devono essere sottoposti a nulla-osta dell'Ente gestore<sup>56</sup>.
10. (P) Per le previsioni estrattive che interessano le aree soggette alle tutele paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004, riferite agli articoli 142<sup>57</sup>, 136<sup>58</sup>, 143, comma 1, lettera d<sup>59</sup>, e 157<sup>60</sup>, in sede di procedura di VIA o di Screening deve

<sup>55</sup> Rif. **L.R. n. 7/2004**, art. 24, comma 1 (*"Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*).

<sup>56</sup> I principali riferimenti normativi relativi sono contenuti nelle note degli articoli 2, 11 e 12 delle presenti Norme.

<sup>57</sup> "Art. 142 Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) **i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), **non si applica** alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
  - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
  - b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
  - c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

essere acquisito il parere della Soprintendenza competente. L'autorizzazione all'attività estrattiva per le previsioni soggette alle tutele paesaggistiche è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto; a tal fine i progetti dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dalla normativa di settore<sup>61</sup>.

11. (P) Sono sottoposte alle procedure di VIA o di Screening le varianti di progetti già approvati nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di VIA<sup>62</sup>, come specificati dall'Art. 20 delle presenti Norme.
12. (P) Entro un congruo periodo successivo alla positiva conclusione della procedura di VIA o di Screening, l'operatore deve trasmettere il Progetto unitario di coltivazione e sistemazione finale, in formato digitale, all'Agenzia regionale competente per la gestione del Catasto delle attività estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991.

### *Art. 15 omissis*

---

3. La disposizione del comma 1 **non si applica**, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.”

<sup>58</sup> “Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”

<sup>59</sup> “eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1”.

<sup>60</sup> “Art. 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:

- a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
- b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
- d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

<sup>61</sup> Rif. **D.Lgs. n. 42/2004** (art. 146, comma 3) e **D.P.C.M. del 12/12/2005**.

<sup>62</sup> Rif. **L.R. n. 4/2018**, art. 4.

**Art. 16**  
**Autorizzazione all'attività estrattiva**

1. (P) Secondo quanto disposto dalla normativa vigente<sup>63</sup>, l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo comunale esclusivamente nelle aree previste dal PAE, previo parere vincolante dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e previa stipula di una **convenzione** con il Comune, contenente gli obblighi a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione e, se diverso, del proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dagli interventi di sistemazione finale, nel rispetto di quanto definito negli eventuali accordi tra Enti pubblici e soggetto richiedente stipulati ai sensi della normativa vigente<sup>64</sup>.
2. (P) Il procedimento e i requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, i contenuti, gli effetti, la durata, la proroga, la decadenza, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione, unitamente ai contenuti della convenzione, sono disciplinati dalla normativa vigente<sup>65</sup> e specificati dalle disposizioni del presente Piano.
3. (P) Alla domanda di autorizzazione è allegato il Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'unità di cava, comprensivo dei Piani specifici indicati all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme e ogni altro contenuto documentale utile al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attuazione dell'attività estrattiva, in coerenza con il PAE e il Progetto unitario scaturito dalle procedure di valutazione ambientale, nonché con gli accordi stipulati ai sensi della normativa vigente<sup>66</sup>, da sottoscrivere prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. (P) Sono soggetti ad autorizzazione convenzionata tutti gli interventi estrattivi di cui agli Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 e Art. 9 delle presenti Norme, nonché gli interventi estrattivi relativi alla realizzazione di invasi finalizzati a soddisfare esigenze idrauliche o di accumulo idrico che prevedano la commercializzazione dei materiali estratti, come previsti nei Piani o Programmi regionali o nazionali di cui all'Art. 1 delle presenti Norme.
5. (I) La convenzione deve essere predisposta secondo lo schema-tipo indicato nelle direttive di settore<sup>67</sup>, nel rispetto delle vigenti normative di PIAE e di PAE, recependo le indicazioni scaturite dalle procedure di VIA o Screening e le prescrizioni dettate dagli Enti.
6. (P) Nella convenzione il soggetto richiedente l'autorizzazione deve impegnarsi ad eseguire tutte le opere previste nel Piano di coltivazione e sistemazione finale, secondo le prescrizioni e i termini indicati nell'atto di autorizzazione. Lo stesso soggetto e, se diverso, il proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dalle opere di sistemazione finale devono impegnarsi, controfirmando la convenzione, a rispettare la destinazione finale prevista dal PAE, secondo quanto dettagliato nel Piano di coltivazione e sistemazione finale.
7. (P) Qualora sia autorizzato il riempimento dei vuoti di cava anche con materiali diversi da quelli oggetto di sfruttamento estrattivo e diversi dalle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall'Art. 44, comma 4, delle presenti Norme, la convenzione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che conferisce detti materiali, per

---

<sup>63</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, all'art. 11 e seguenti.

<sup>64</sup> Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

<sup>65</sup> Rif. L.R. n. 17/1991.

<sup>66</sup> Rif. L.R. n. 7/2004, art. 24, comma 1 ("Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

<sup>67</sup> Rif. D.G.R. n. 70/1992 e direttive attuative del PIAE (ex Allegato 15 alle Norme del PIAE2011).

assicurare la qualità del materiale utilizzato, costituendo apposite garanzie finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 13.

8. (P) Per le opere di sistemazione a verde, nella convenzione deve essere previsto l'impegno esplicito da parte dell'operatore autorizzato e/o del proprietario dell'area alla cura e manutenzione delle opere per un congruo periodo di tempo successivo all'accertata messa a dimora, secondo quanto disposto dall'art. 42 delle presenti Norme,
9. (P) Nel caso di previsioni estrattive per le quali è prevista una destinazione finale dell'area prevalentemente naturalistica, o comunque di interesse pubblico, nella convenzione deve essere previsto l'impegno esplicito da parte del proprietario dell'area e, se diverso, del soggetto gestore dell'area, a mantenere nel tempo tale destinazione, consentendone l'eventuale fruibilità, secondo quanto previsto dal PAE e dal progetto.
10. (P) In sede di autorizzazione convenzionata devono essere assicurati gli obblighi connessi all'utilizzo della viabilità pubblica, secondo quanto specificato dall'Art. 39 delle presenti Norme.
11. (P) In base alle normative vigenti in materia di legalità<sup>68</sup>, in sede di autorizzazione devono essere assicurati gli obblighi di comunicazione relativi all'identificazione dei mezzi di trasporto del materiale estratto, alle condizioni ivi stabilite.
12. (P) Secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia<sup>69</sup>, con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, un **onere estrattivo**<sup>70</sup>, che il Comune provvederà tempestivamente a devolvere in parte alla Provincia e alla Regione, secondo le tariffe e le ripartizioni definite dalla normativa vigente<sup>71</sup>. Tali somme devono essere utilizzate per le finalità di intervento, pianificazione e studio indicate dalla legislazione in vigore.
13. (P) Con la convenzione, l'operatore esercente si impegna a costituire adeguate **garanzie finanziarie** per assicurare l'adempimento degli obblighi a suo carico, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione finale e l'osservanza del Piano di monitoraggio ambientale. Al fine di quantificare l'importo della garanzia (in forma di cauzione o fideiussione), il Piano di coltivazione e sistemazione finale deve essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo complessivo dell'intervento di sistemazione finale, il costo del collaudo e il costo della manutenzione obbligatoria successiva all'intervento, come stabilita dall'autorizzazione, nonché il costo del monitoraggio ambientale e il costo per il controllo da parte del Comune dei materiali utilizzati per il riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, se previsto<sup>72</sup>. Tale valore, una volta valutato

<sup>68</sup> Rif. L.R. n. 18/2016, artt. 41 e 47, e D.G.R. n. 1783/2017.

<sup>69</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 12.

<sup>70</sup> Definizione utilizzata nel Progetto di Legge Regionale di revisione della L.R. n. 17/1991 approvato con **Delib. A.L. n. 3468/2012**.

<sup>71</sup> Al momento della stesura delle presenti Norme:

- le tariffe sono stabilite nel valore di **0,70 €/m<sup>3</sup>** per ghiaie e sabbie (anche per usi industriali), **0,64 €/m<sup>3</sup>** per calcari e marne e argille per ceramiche, **0,56 €/m<sup>3</sup>** per altri materiali alluvionali e argille per laterizi (rif. **D.G.R. n. 2073/2013**);
- i metri cubi annui da considerare corrispondono al totale dei materiali estratti dal 1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno di riferimento;
- la **L.R. n. 18/2016** sulla legalità dà diritto, a compensazione dei nuovi adempimenti connessi alla comunicazione dei dati di trasporto del materiale scavato, a una riduzione del **10%** sugli oneri estrattivi a carico dei titolari, a valere sulle autorizzazioni rilasciate dopo il 12/11/2016 (rif. artt. 41 e 47 della legge, come disciplinati dalla direttiva attuativa **D.G.R. n. 1783/2017**);
- la **L.R. n. 17/1991**, all'art. 12 comma 3, fissa le quote di ripartizione degli oneri introitati nella misura del **20%** a favore della Provincia e **5%** a favore della Regione, potendo quindi il Comune trattenere il **75%** di quanto dovuto.

<sup>72</sup> Si riporta a titolo di esempio l'art. 21/IV "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP)", comma 7, del RUE del Comune di Gossolengo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

*«Per tutte le attività agricole di miglioramento agronomico mediante la ricostituzione del suolo con utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, è previsto l'obbligo del versamento al Comune di Gossolengo di un onere finanziario destinato al controllo e monitoraggio calcolato secondo la seguente modalità:*

*Per ogni anno di lavorazione:*

- importo minimo fisso € 5.000,00

congruo dall'ufficio tecnico comunale, sulla base dei prezzi di mercato di riferimento (tariffario della locale Camera di Commercio o elenco-prezzi regionale<sup>73</sup>) e dell'IVA in vigore, e scorporato per lotti funzionali, deve equivalere al valore della cauzione o fideiussione versata dal soggetto interessato al momento della firma della convenzione ed eventualmente utilizzata dal Comune, in tutto o in parte, per assicurare il recupero della cava, il monitoraggio ambientale e il collaudo in caso di inadempienza, ferma restando la facoltà di svincolare o estinguere la garanzia in funzione dell'avanzamento dei lavori secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 delle presenti Norme. A tal fine, la garanzia deve comprendere le spese per la rimozione degli impianti di prima lavorazione connessi all'attività estrattiva e per il ripristino dell'area occupata dagli stessi. Nella garanzia devono essere considerate le eventuali sistemazioni connesse all'utilizzo della viabilità pubblica, secondo quanto specificato dall'Art. 39 delle presenti Norme. In ogni caso l'importo della garanzia non deve comprendere gli oneri estrattivi.

14. (P) L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alle necessarie autorizzazioni ambientali, rilasciate tramite provvedimenti unici come disciplinati dalla normativa vigente<sup>74</sup>. Nella garanzia finanziaria di cui al comma precedente devono essere considerati gli eventuali adempimenti prescritti dai suddetti provvedimenti autorizzativi.
15. (P) Entro 15 giorni dall'autorizzazione, l'operatore autorizzato deve trasmettere in formato digitale il Piano di coltivazione e sistemazione finale, comprensivo della convenzione, all'Agenzia regionale competente per la gestione del Catasto della attività estrattiva di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991.
16. (P) L'inadempienza degli obblighi derivanti dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, come definiti nell'autorizzazione convenzionata, e il mancato rispetto dei relativi tempi di attuazione è causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente<sup>75</sup>.
17. (P) Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, siano riscontrate difformità rispetto al Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, il Comune concede al titolare un termine di 180 giorni per la regolarizzazione. In tal caso, il titolare deve provvedere a prolungare la durata della garanzia finanziaria per un periodo uguale a quello concesso per la regolarizzazione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale. Trascorso inutilmente detto termine il Comune può procedere d'ufficio ai lavori di regolarizzazione, utilizzando le garanzie finanziarie e addebitando al titolare l'eventuale parte eccedente.

#### *Art. 17*

##### *Collaudo delle opere di sistemazione finale e svincolo delle garanzie finanziarie*

1. (P) Le opere di sistemazione finale devono essere oggetto di **collaudo** da parte del Comune. Il collaudo consiste nella verifica e attestazione della corretta esecuzione delle opere di sistemazione finale previste dal progetto autorizzato e come tale comporta lo svincolo delle garanzie fideiussorie. Lo svincolo può riferirsi alle sole opere correttamente realizzate. A tal fine, i collaudi relativi alle opere di sistemazione a verde non possono essere effettuati prima di **1 anno** dalla messa a dimora degli esemplari arborei e arbustivi, per poterne verificare l'effettivo

- 
- € 500,00 aggiuntivi per ettaro di superficie agricola interessata dall'attività
  - con un importo comunque massimo di € 20.000,00

*(nel caso in cui l'attività avesse un periodo di durata superiore all'anno si dovrà moltiplicare il costo annuale per il numero degli anni previsti sempre mantenendo comunque l'importo massimo).*

*L'onere così quantificato, finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese di monitoraggio, dovrà essere versato dal titolare dell'autorizzazione al Comune di Gossolengo prima del rilascio dell'autorizzazione stessa al fine di garantire al Comune il tempo necessari per provvedere all'affidamento dell'incarico a ditta specializzata.».*

<sup>73</sup> Elenco regionale dei prezzi "delle opere pubbliche e di difesa del suolo", stilato periodicamente con delibera di Giunta Regionale, come previsto dall'art. 33 della **L.R. n. 18/2016** (il più recente disponibile al momento della stesura del presente testo fa riferimento alla **D.G.R. n. 1055/2019**, pubbl. BUR n. 217, parte seconda, del 3/7/2019).

<sup>74</sup> Provvedimento unico regionale (brevemente **PAUR**) o Autorizzazione unica ambientale (brevemente **AUA**).

<sup>75</sup> **L.R. n. 17/1991**, art. 16.

attecchimento e accrescimento. Restano ferme eventuali specifiche disposizioni tempistiche relative ai singoli siti estrattivi come specificate nelle Tavole di Progetto del PIAE<sup>76</sup>.

2. (P) In coerenza con l'avanzamento delle diverse fasi di recupero, possono essere svolti **collaudi parziali**, che consentono di ridurre progressivamente il valore della garanzia finanziaria, senza intaccare la quota dei costi residui relativi alle opere non ancora realizzate e ai relativi collaudi, compresi gli interventi di carattere manutentivo, e la quota dei costi residui per il proseguimento del monitoraggio ambientale.
3. (P) I collaudi relativi alle opere di modellazione morfologica o all'installazione di attrezzature (quali capanni, strutture per birdwatching, panchine, ecc.) devono essere eseguiti entro **6 mesi** dalla richiesta di collaudo.
4. (P) I collaudi relativi alle opere a verde, effettuati successivamente al periodo minimo di attecchimento di cui al comma 1, devono essere eseguiti entro **6 mesi** dalla richiesta di collaudo. Le quote di garanzia finanziaria relative al periodo manutentivo previsto dall'autorizzazione potranno essere svincolate solo al termine di detto periodo.
5. (P) Ai fini del collaudo e del relativo svincolo delle garanzie finanziarie, il Direttore responsabile dei lavori e i tecnici specialisti di cui all'Art. 42, comma 4, delle presenti Norme devono produrre, ciascuno per il proprio profilo di competenza, la certificazione della corretta esecuzione delle opere (brevemente **certificazione di fine lavori**), da trasmettere al Comune territorialmente interessato.
6. (I) Nello svolgimento delle attività di collaudo il Comune può avvalersi della collaborazione dei funzionari di polizia mineraria, costituendo idonee forme di accordo.

#### *Art. 18 Costruzioni accessorie*

1. (P) Le costruzioni accessorie all'attività estrattiva, quali piste e viabilità provvisoria di accesso, impianti di caricamento e trasporto, impianti temporanei di lavorazione degli inerti, piazzali, uffici e servizi igienici, recinzioni del cantiere, sono descritte nel Piano di coltivazione e sistemazione finale e autorizzate nell'ambito del provvedimento di cui all'Art. 16 delle presenti Norme e non necessitano di ulteriore titolo abilitativo, salvo specifiche disposizioni derivanti da altri obblighi di legge. Ogni altro manufatto o impianto connesso all'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, anche se di carattere temporaneo, deve essere autorizzato secondo quanto previsto dalle norme in materia.
2. (P) Gli uffici e i servizi igienico-sanitari devono essere realizzati preferibilmente con prefabbricati amovibili, devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme generali per l'igiene e la sicurezza del lavoro e devono essere rimossi prima della richiesta di collaudo.
3. (P) La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari non può essere superiore a 100 m<sup>2</sup>.
4. (P) Per le eventuali operazioni di pesatura dei materiali estratti devono essere utilizzate pese mobili, da rimuovere prima della richiesta di collaudo.

#### *Art. 19 Denuncia di esercizio (inizio lavori)*

1. (P) Secondo quanto disposto dalla normativa vigente<sup>77</sup>, il titolare dell'autorizzazione, eventualmente tramite suo procuratore, deve effettuare la **denuncia di esercizio** all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), al Comune, all'Azienda unità sanitaria locale presso il dipartimento competente (in materia di sanità pubblica e sicurezza negli ambienti di lavoro) e all'Agenzia regionale competente per la protezione

---

<sup>76</sup> Ad es. al momento della stesura delle presenti Norme nella Tavola di Progetto **P7** relativa ai siti estrattivi in roccia si dispone che i collaudi debbano essere eseguiti dopo almeno 2 cicli vegetativi.

<sup>77</sup> Rif. **D.P.R. n. 128/1959**, art. 24 e seguenti.

ambientale, allegando il Documento di sicurezza e di salute (brevemente **DSS**) e la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (brevemente **RSFS**)<sup>78</sup>.

2. (P) Il DSS deve essere aggiornato, e quindi ritrasmesso alle autorità di vigilanza di cui agli articoli 22 e 23 delle presenti Norme, qualora i luoghi di lavoro, i macchinari o le modalità operative abbiano subito modifiche rilevanti o quando si renda necessario eseguire operazioni non contemplate nel DSS e in tutti i casi in cui il DSS non sia più rappresentativo delle condizioni esistenti in cava<sup>79</sup>.
3. (I) La RSFS contiene la verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di sistemazione finale, effettuata ai sensi delle vigenti normative di settore<sup>80</sup>, nelle condizioni più sfavorevoli che si possano presentare durante la coltivazione e la sistemazione finale. Le verifiche di stabilità devono considerare l'azione sismica attesa, le peggiori condizioni della falda, l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza dei mezzi d'opera e di trasporto lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni anche temporanei e tutti i carichi interagenti con i fronti di scavo. Tali verifiche devono essere effettuate tenendo conto dei diversi orizzonti stratigrafici soggetti a possibili fenomeni di rottura o instabilità ed essere estese ai versanti retrostanti se coinvolti dai fronti di scavo. Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e, se possibile in funzione della tipologia del materiale estratto, prove di laboratorio, i cui certificati devono essere allegati alla RSFS.
4. (P) La RSFS deve essere aggiornata, e quindi ritrasmessa alle autorità di vigilanza di cui agli articoli 22 e 23 delle presenti Norme, con **cadenza annuale** per tutta la durata dell'attività estrattiva autorizzata e in caso di modifica delle condizioni per le quali è stata prodotta l'ultima verifica di stabilità.

#### *Art. 20*

#### *Varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale*

1. (I) Sono ammesse varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale.
2. (P) Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale devono essere autorizzate secondo le procedure di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, acquisendo nuovamente gli atti di assenso previsti, tra cui il parere dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria).
3. (P) Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale considerate, in base alla normativa vigente<sup>81</sup>, sostanziali in relazione agli impatti già valutati in sede di procedura di VIA o di Screening del Progetto unitario, devono essere sottoposte a procedura di VIA o di Screening, con la facoltà di attribuire al provvedimento gli effetti autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 14 delle presenti Norme.

#### *Art. 21*

#### *omissis*

### **TITOLO V – CONTROLLI**

---

<sup>78</sup> Rif. **D.Lgs. n. 624/1996**, art. 6 e art. 52.

<sup>79</sup> Rif. **D.Lgs. n. 624/1996**, art. 6, comma 3, e **Circ. Min. n. 317/1997**.

<sup>80</sup> Rif. **D.M. 17/1/2018** (Norme Tecniche per le Costruzioni).

<sup>81</sup> Rif. **D.Lgs. n.152/2006**, art. 6, comma 9, **L.R. n. 4/2018**, artt. 4, 5 e 6, e **D.G.R. n. 855/2018**. La normativa vigente al momento della stesura delle presenti Norme prevede che il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, abbia la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una **Verifica preliminare** finalizzata ad individuare l'eventuale procedura da avviare. Resta ferma la facoltà del proponente, su sua specifica istanza, di sottoporre comunque il nuovo progetto a procedura di VIA o di Screening.

**Art. 22****Vigilanza dell'attività estrattiva**

1. (P) Ai sensi della legislazione vigente<sup>82</sup>, sono attribuite al **Comune** territorialmente competente le funzioni di vigilanza sull'applicazione della normativa in vigore e delle disposizioni contenute nell'autorizzazione e nella relativa convenzione di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e dal Piano di coltivazione e sistemazione finale, secondo gli esiti delle valutazioni ambientali previste e i contenuti dei piani specifici indicati all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme<sup>83</sup>. L'attività di vigilanza comprende la verifica delle condizioni che possono dar luogo a decadenza o revoca dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente<sup>84</sup> e dalle disposizioni del PIAE e del PAE.
2. (P) Per tutta la durata dell'autorizzazione di cui all'Art. 16 delle presenti Norme, a partire dalla denuncia di esercizio, il titolare deve presentare al Comune, entro il **30 novembre** di ogni anno, una **Relazione annuale sullo stato dei lavori**, corredata dai seguenti elaborati:
  - cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
  - computo metrico dei materiali movimentati, distinguendo materiale utile, terreno agricolo e materiale di scarto, volumi stoccati nell'area di cava e volumi di materiali utilizzati per il riempimento del vuoto di cava;
  - relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuali riempimenti, distinti per quantità e qualità;
  - resoconto sul numero di mezzi utilizzati per l'escavazione e il trasporto dei materiali, indicando la classe dei mezzi, il volume medio movimentato e il numero di viaggi medi giornalieri;
  - rendiconto delle certificazioni e dei collaudi relativi alle opere di sistemazione finale già effettuate;
  - riepilogo delle attività di monitoraggio dei livelli e della qualità della falda;
  - riepilogo dei dati significativi reperiti in occasione del monitoraggio ambientale;
  - aggiornamento della Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

---

<sup>82</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 20.

<sup>83</sup> Rif. art. 29 "Sistema sanzionatorio" del D.Lgs. n. 152/2006 (\*) e art. 27 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 4/2018 (\*\*).

(\*) Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme (estratto commi 5, 6, 7):

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

(\*\*) Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

"1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.

4. Per le sanzioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del Direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale."

<sup>84</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, artt. 16, 17 e 18.

3. (P) I dati relativi al monitoraggio ambientale, con particolare attenzione a quelli riguardanti la falda e le acque dei bacini, devono essere trasmessi nello stesso termine di cui al comma precedente anche all'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e all'Azienda unità sanitaria locale.
4. (P) Il quantitativo di materiale utile estratto a tutto il mese di novembre, indicato nella Relazione annuale di cui al comma 2, deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere estrattivo di cui all'Art. 16 delle presenti Norme. A tal fine, la cartografia dello stato di fatto e il corrispondente calcolo dei volumi estratti devono essere prodotti sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in sua assenza, attraverso perizia giurata.
5. (P) Entro il **31 gennaio** di ogni anno, il Comune deve presentare all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e alla Provincia un **Rapporto annuale** che indichi le quantità di materiale estratto nell'anno precedente, il calcolo dei corrispondenti oneri estrattivi e l'illustrazione dello stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, con una valutazione relativa alla corretta esecuzione degli interventi di carattere vegetazionale. I contenuti relativi alle opere di sistemazione finale devono essere trasmessi anche all'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e all'Azienda unità sanitaria locale.
6. (I) Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Comune può avvalersi di altri Enti territoriali, con priorità per l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria) e per l'Ente gestore delle aree naturali protette, costituendo idonee forme di accordo e dandone comunicazione all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive, qualora non direttamente coinvolta.
7. (I) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo gli Enti preposti possono coinvolgere le guardie ecologiche volontarie<sup>85</sup>.

### *Art. 23*

#### *Polizia mineraria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*

1. (I) Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959 sono esercitate dall'**Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria)**, il cui Responsabile svolge anche le funzioni di "Ingegnere capo" previste dal medesimo Decreto<sup>86</sup>, mentre le funzioni di tutela dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di salute e sicurezza del lavoro, sono esercitate dai servizi e presidi dell'**Azienda unità sanitaria locale**<sup>87</sup>.
2. (I) Come previsto dalla normativa vigente<sup>88</sup>, i funzionari incaricati dei controlli hanno la facoltà di richiedere, nell'esercizio dei loro compiti, l'assistenza della forza pubblica, in particolare della polizia comunale o provinciale, e la collaborazione di altri Enti, in particolare l'Ente gestore delle aree naturali protette, costituendo idonee forme di accordo.
3. (I) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo gli Enti preposti possono coinvolgere le guardie ecologiche volontarie<sup>89</sup>.

---

<sup>85</sup> Rif. L.R. n. 23/1989.

<sup>86</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 21, L.R. n. 13/2015, art. 19, comma 4, e D.G.R. n. 2230/2015.

<sup>87</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 21, D.P.R. n. 302/1956, D.P.R. n. 128/1959, D.Lgs. n. 624/1996 e D.Lgs n. 81/2008.

<sup>88</sup> Rif. D.Lgs. n. 128/1959 e D.Lgs. n. 624/1996.

<sup>89</sup> Rif. L.R. n. 23/1989.

*Art. 24  
omissis*

*Art. 25  
omissis*

*Art. 26  
Misure per tutelare la sicurezza dei lavori e per agevolare le attività di controllo*

1. (P) Fatte salve le responsabilità del proprietario dell'area e del titolare dell'autorizzazione, costituisce figura di riferimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Direttore responsabile dei lavori (brevemente **DL**), che opera con la collaborazione dei sorveglianti designati.
2. (P) L'area di cava deve essere opportunamente delimitata attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, facilmente individuabili sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi possa truardarsi quello precedente e quello successivo. A tal fine il progetto estrattivo deve contenere una specifica monografia dei punti fissi inamovibili (caposaldi di riferimento), che ne indichi quota e coordinate.
3. (P) L'area di cava deve essere segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza reciproca non superiore a 40 m, e protetta con recinzione di altezza non inferiore a 1.80 m o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e l'abbandono nell'area di cava di sostanze o materiali estranei alle attività autorizzate.
4. (P) Gli accessi alla cava devono essere custoditi da apposite cancellate che devono essere chiuse negli orari e nei periodi di inattività e comunque quando sia assente il personale di sorveglianza dei lavori di coltivazione.
5. (P) Nei siti estrattivi ubicati nelle fasce fluviali A o B del PTCP, le recinzioni delle aree di cava devono essere realizzate con attenzione a non condizionare il corretto deflusso delle acque, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente<sup>90</sup> e dall'Autorità idraulica competente.
6. (I) L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute, adottando misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di tutela in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e al controllo in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme di polizia mineraria, sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico, movimentazione e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.
7. (P) La viabilità interna all'area di cava deve essere resa sicura e idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.
8. (P) I progetti estrattivi devono prevedere idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, di punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso per il ricovero delle maestranze.
9. (P) Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, sempre leggibili, quali:
  - denominazione della cava;
  - Comune di ubicazione;
  - tipo e quantità di materiale estraibile;
  - massima profondità di scavo dal piano campagna;

---

<sup>90</sup> Rif. D.P.R. n. 128/1959.

- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante;
- Operatore esercente;
- Progettisti;
- estremi e scadenza dell'autorizzazione convenzionata.

10. (P) Presso ogni cava devono essere disponibili per la vigilanza, da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

- autorizzazione;
- convenzione;
- Piano di coltivazione e sistemazione finale;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- Documento di sicurezza e di salute (DSS), con i relativi aggiornamenti<sup>91</sup>;
- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS), con i relativi aggiornamenti<sup>92</sup>;
- Relazioni annuali, comprensive dei rilievi topografici e dei dati raccolti con le attività di monitoraggio.

11. (P) In fase di esercizio si applicano le disposizioni regolamentari, organizzative e sanzionatorie previste dalla legislazione vigente<sup>93</sup>, in considerazione degli obblighi in capo alle figure che a vario titolo sono coinvolte nell'attività e tenute a rispettare e far rispettare le norme di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, le norme di polizia mineraria, le norme del PIAE e del PAE, le indicazioni dei progetti estrattivi secondo le prescrizioni dettate nell'ambito delle valutazioni ambientali previste, nei pareri degli Enti, nelle autorizzazioni ambientali e nell'autorizzazione convenzionata. Devono essere inoltre assicurati gli adempimenti connessi all'eventuale presenza di amianto nei giacimenti ofiolitici<sup>94</sup>, nonché alla presenza di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità e al rinvenimento di ordigni bellici.

*Art. 27  
omissis*

*Art. 28  
omissis*

*Art. 29  
omissis*

*Art. 30  
omissis*

---

<sup>91</sup> Rif. **D.Lgs. n. 624/1996**, art. 6.

<sup>92</sup> Rif. **D.Lgs. n. 624/1996**, art. 52.

<sup>93</sup> Rif. **D.Lgs. n. 81/2008** in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, **D.Lgs. n. 624/2009** in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e **D.P.R. n. 128/1959** in materia di polizia delle miniere e delle cave.

<sup>94</sup> Rif. **L. 257/1992** e **D.G.R. n. 1696/2012**.

*Art. 31  
omissis*

**TITOLO VI – COLTIVAZIONE DELLE AREE ESTRATTIVE**

*Art. 32  
Limitazioni di carattere generale*

1. (l) L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni progettuali.
2. (l) L'escavazione deve sempre procedere garantendo le migliori condizioni di stabilità dei terreni e di sicurezza dei lavoratori. A tal fine, nel rispetto delle specificazioni contenute nel PAE e nelle Tavole di Progetto del PIAE, devono essere osservate le seguenti modalità di coltivazione:
  - a. è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e, qualora si impieghino macchine escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;
  - b. devono essere sempre rispettate le massime pendenze dei fronti di scavo e le indicazioni operative che ne garantiscono la stabilità, come definite dal Piano di coltivazione e sistemazione finale, nonché dalla RSFS e dal DSS di cui all'Art. 19 delle presenti Norme.
  - c. nelle cave in piano è preferibile la coltivazione a fossa con un unico fronte di scavo;
  - d. nelle cave di monte è preferibile la coltivazione procedente dall'alto al basso, prevedendo eventuali interruzioni delle pareti di scavo tramite gradoni, dimensionati in modo da garantire la stabilità del versante e la sicurezza degli operatori e dei mezzi d'opera e dotati di fossi di scolo a monte degli stessi, per impedire che le acque di ruscellamento provochino fenomeni erosivi sui fronti di scavo;
  - e. il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati; le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di sistemazione finale;
  - f. ove possibile, i fronti di scavo devono essere aperti in posizione defilata o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, alle località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale; ove non possibile, devono prevedersi opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni e i piazzali delle cave, nel rispetto delle indicazioni della RSFS di cui all'Art. 19 delle presenti Norme;
  - g. la coltivazione deve avvenire per lotti al fine di assicurare la sistemazione progressiva delle aree scavate; la sistemazione del primo lotto deve essere completata prima dell'inizio dello scavo del terzo lotto, procedendo con il medesimo criterio fino a completamento dei lotti previsti; nel caso in cui la sistemazione finale preveda il riempimento dei vuoti di cava, prima di accedere al lotto di scavo successivo deve essere comunque effettuato almeno il **50%** del riempimento del lotto precedente; nel caso in cui la volumetria della cava sia inferiore a **100.000 m<sup>3</sup>**, è possibile ammettere una deroga a tale modalità di coltivazione;
  - h. deve essere evitato l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti, attraverso la costruzione di un'adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore dello scavo, collegati con la rete di smaltimento naturale o artificiale esistente; i percorsi dei fossi di guardia e i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del progetto estrattivo, con indicazione delle pendenze; quando la morfologia dei luoghi non permetta lo sviluppo di una rete di smaltimento articolata, il fosso di guardia può essere realizzato sul gradone più elevato del fronte di scavo.

3. (P) Il mancato rispetto delle indicazioni operative di cui al comma precedente determina la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi della normativa vigente<sup>95</sup>.
4. (P) L'uso di esplosivi, accessori detonanti e mezzi d'accensione deve essere limitato a quelli riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi della normativa vigente<sup>96</sup>.

### *Art. 33*

#### *Limiti per la tutela delle acque*

1. (P) Quando l'intercettazione della falda non sia espressamente prevista dal progetto estrattivo, gli scavi devono mantenersi ad almeno **1 m** sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione. La quota di minima soggiacenza è determinata considerando le oscillazioni della falda in un congruo periodo di tempo. Qualora la base dati lo consenta, tale periodo deve essere di almeno **10 anni** precedenti l'ultima misura disponibile. A tal fine il progettista deve dimostrare di aver interpellato, per l'acquisizione dei dati piezometrici, il Comune, l'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale, l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria) e i Servizi regionali che dispongono dei dati idrogeologici.
2. (P) In caso di intercettazione accidentale della falda, devono essere immediatamente avvisati l'Ufficio comunale competente, l'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), l'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e l'Azienda unità sanitaria locale, i quali concorderanno gli interventi più opportuni per garantire la tutela delle acque di falda.
3. (P) Qualora la sistemazione finale della cava preveda la creazione di laghi o zone umide, con intercettazione di acque di falda:
  - a. le aree depresse devono derivare prevalentemente dall'asportazione del materiale necessario per la loro realizzazione, senza apporti di materiali che possano alterare la circolazione e la qualità della falda o che possano favorire fenomeni di interrimento dei bacini e condizioni di anossia per il mancato ricambio delle acque;
  - b. gli apporti di terreno possono essere autorizzati solo se strettamente necessari alla diversificazione delle sponde, al conseguimento dell'ottimale battente idrico (es. realizzazione di isole, variazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.) e all'affrancamento della vegetazione, specialmente nelle parti emerse delle scarpate;
  - c. gli apporti di terreno possono essere altresì previsti per l'eventuale collocazione di vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, a seguito di specifico studio sottoposto alla valutazione del Comune, dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria) e dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale.
4. (P) Nei casi indicati al comma precedente, per le opere di sistemazione finale in falda è ammesso esclusivamente l'utilizzo dei materiali di seguito elencati, previa verifica qualitativa basata sulle normative vigenti<sup>97</sup> e secondo le modalità definite dalla procedura di VIA o Screening del progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale e dal Comune:

---

<sup>95</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 18.

<sup>96</sup> Rif. DM 6/02/2018 "Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo" e relativi provvedimenti attuativi (Decreti direttoriali delle strutture competenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico). Si veda in particolare art. 1, comma 2, e art. 9 del Decreto. Elenco aggiornato consultabile all'indirizzo <http://unmig.mise.gov.it/unmig/esplosivi/indice.asp>.

<sup>97</sup> Rif. D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 117/2008. Per quanto riguarda la qualità dei materiali, si veda in particolare, nel D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV - Titolo V - Allegato 5, la Colonna A della Tabella 1 "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti" oppure i valori di fondo naturali.

- a. terreno vegetale e scarti di estrazione della medesima cava (“terra non inquinata” e materiali “inerti” ai sensi della normativa vigente<sup>98</sup>);
  - b. materiali provenienti da cave di “terre da riempimento”;
  - c. materiali derivanti dal lavaggio degli inerti (“steril” ai sensi della normativa vigente<sup>99</sup>), sedimentati, senza l’impiego di flocculanti, nelle vasche di decantazione a servizio degli impianti di lavorazione.
5. (P) I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali, devono risultare opportunamente impermeabilizzati. A tal fine, se necessario, possono essere previsti apporti di terreno naturale o di altro materiale ritenuto idoneo (bentonite, geomembrane, ecc.).
  6. (P) Al fine di evitare l’abbandono nelle aree di cava di sostanze o materiali estranei alle attività autorizzate, in grado di alterare e contaminare le acque superficiali e sotterranee, in fase di coltivazione devono essere sempre mantenute in perfetta efficienza le recinzioni e i cancelli di accesso.
  7. (P) Per impedire ingressi indesiderati di acque esterne, potenzialmente inquinanti, che possono raggiungere l’area di cava per ruscellamento, tracimazione dei canali o infiltrazione, sia in fase di coltivazione sia in fase di sistemazione finale, le cave devono essere circondate da un adeguato sistema di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, opportunamente raccordati con la rete idrografica circostante, anche prevedendo eventuali argini “a corona”, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 delle presenti Norme.
  8. (P) Le opere di regimazione devono essere sempre tenute in perfetta efficienza durante l’escavazione e, qualora facenti parte delle opere di sistemazione finale, anche successivamente all’ultimazione dell’attività estrattiva.
  9. (P) In caso di utilizzo dei laghi in falda per la pesca sportiva o per l’allevamento ittico deve essere evitato qualsiasi intervento che possa alterare le condizioni naturali del bacino. Eventuali interventi finalizzati all’alimentazione del pesce o al trattamento sanitario devono essere autorizzati dall’Agenzia regionale competente per la protezione ambientale, che potrà condizionarli ad uno specifico monitoraggio sulla qualità delle acque del bacino.
  10. (P) L’eventuale utilizzo di acque superficiali o sotterranee per il lavaggio e la lavorazione degli inerti e per la bagnatura delle piste di servizio deve essere debitamente autorizzato secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
  11. (P) Ai sensi della normativa vigente<sup>100</sup>, è vietato lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo le deroghe ammesse, comprese quelle relative agli scarichi delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti. Al di fuori dei casi espressamente ammessi dalla normativa, gli scarichi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie ovvero destinati, ove possibile, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica.
  12. (P) Se non diversamente previsto dall’autorizzazione agli scarichi, i residui derivanti dalla lavorazione degli inerti devono essere raccolti e trattati in idonee vasche di decantazione, in modo da assicurare la chiarificazione delle acque preventivamente all’immissione nello scarico autorizzato.
  13. (P) Nelle vasche di decantazione a servizio degli impianti di lavorazione degli inerti, l’uso di additivi flocculanti o di altre sostanze che possono inquinare le acque superficiali o sotterranee deve essere precisato nell’autorizzazione ambientale cui è soggetto l’impianto, rilasciata sulla base di specifico studio di compatibilità contenente modalità di utilizzo e misure di controllo e di minimizzazione del rischio, conformemente ai limiti tabellari stabiliti dalla normativa vigente per lo scarico in corpo idrico o su suolo. L’utilizzo dei fanghi decantati attraverso l’uso di flocculanti o altre sostanze per gli interventi di sistemazione finale delle aree di cava può essere ammesso previo nulla-osta dell’Agenzia regionale competente per la protezione ambientale.

---

<sup>98</sup> Rif. D.Lgs. n. 117/2008.

<sup>99</sup> Rif. D.Lgs. n. 117/2008.

<sup>100</sup> Rif. D.Lgs. n. 152/2006, artt. 103 e 104.

14. (P) Il lavaggio dei mezzi d'opera deve svolgersi in apposita area dotata di idonei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di scarico, rimanendo comunque vietato l'utilizzo di sostanze acide per lo scrostamento dei residui cementizi e dei fanghi.
15. (P) Eventuali cisterne e depositi di carburanti e lubrificanti per gli automezzi e i mezzi d'opera impiegati all'interno dell'area di cava devono essere installati conformemente alle norme vigenti e attrezzati in modo da evitare eventuali sversamenti accidentali. Qualora detti impianti non offrano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti dei rischi di inquinamento, il Responsabile dell'ufficio comunale competente deve ordinarne la rimozione disponendo che il combustibile sia rifornito tramite apposite autocisterne, che potranno sostare all'interno dell'area di cava solo se opportunamente custodite e comunque durante l'orario di lavoro.
16. (P) Le aree di sosta e di rifornimento di carburante e lubrificante devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta e depurazione dei fluidi e delle acque di prima pioggia.
17. (P) Le acque reflue provenienti da eventuali servizi ubicati nelle zone di fruizione delle aree di cava recuperate, nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell'area, anche temporaneamente, devono essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura. Compatibilmente con le norme di tutela delle acque previste dalla normativa e dai piani vigenti, le acque reflue devono essere trattate preferibilmente in impianti di fitodepurazione o di sub-irrigazione su prato, optando per specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone.

#### *Art. 34 Limiti di profondità*

1. (P) Nei casi in cui l'intercettazione della falda non sia espressamente prevista dal progetto estrattivo, gli scavi devono essere effettuati mantenendo il franco di sicurezza definito all'Art. 33, comma 1, delle presenti Norme.
2. (P) Nei Poli di ghiaia dove è prevista l'intercettazione della falda, può essere raggiunta una profondità massima di scavo pari a **12 m**, se valutata ammissibile sulla base di studi idraulici e idrogeologici specifici, allegati allo Studio di impatto ambientale in caso di VIA o allo Studio preliminare ambientale in caso di Screening, che verifichino la compatibilità dell'intervento in progetto e la non intercettazione di acquiferi diversi da quello contenente la falda freatica. Nei Poli ricadenti nelle fasce fluviali A, B o C, l'Autorità idraulica competente esprime il proprio parere vincolante indicando la profondità massima di scavo compatibile con l'assetto idraulico del corso d'acqua, ferme restando le limitazioni di cui all'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme.
3. (P) Nei Poli di sabbia extragolenali del Po (Poli n. 42, n. 43, n. 44) può essere raggiunta una profondità massima di scavo pari a **25 m**, se valutata ammissibile sulla base di studi idrogeologici specifici, allegati allo Studio di impatto ambientale in caso di VIA o allo Studio preliminare ambientale in caso di Screening, che verifichino la compatibilità dell'intervento in progetto e la non intercettazione di acquiferi diversi da quello contenente la falda freatica. Nei Poli ricadenti nella fascia fluviale C o comunque entro una distanza di **500 m** dal piede esterno degli argini, l'autorizzazione all'attività estrattiva è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, ferme restando le limitazioni di cui all'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme.
4. (P) Nei Poli di sabbia in golena del Po la profondità massima di scavo deve essere tale da mantenere un franco di almeno **1 m** sopra la quota del thalweg<sup>101</sup>. In assenza di rischi specifici e previo parere favorevole delle Autorità competenti, possono essere ammesse profondità di scavo maggiori. A tal fine in sede di pianificazione e di progettazione devono essere prodotte analisi di dettaglio che escludano eventuali criticità indotte dall'intervento, quali pericoli per le sponde e le opere di difesa, in particolare rispetto all'eventuale innesco di processi erosivi, di sifonamento e modifiche delle dinamiche morfologiche fluviali.

---

<sup>101</sup> Il **thalweg** è il luogo (geometrico) dei punti di quota minima della sezione fluviale.

5. (I) In sede di progettazione delle attività di coltivazione e di sistemazione finale delle cave in falda, devono essere comunque considerate le indicazioni contenute nelle specifiche direttive tecniche attuative del PIAE<sup>102</sup>, con particolare attenzione a garantire la funzionalità ecologica delle opere naturalistiche e ad evitare l'eventuale instaurazione di condizioni di anossia nelle masse d'acqua sul fondo dei bacini, critiche per la funzionalità ecologica dei bacini stessi. A tal fine possono essere previsti sistemi di rimescolamento, di basso impatto e alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo in sede di autorizzazione convenzionata l'onere della gestione e manutenzione nel tempo di detti sistemi.
6. (I) In sede di procedura di VIA o Screening, ove previsti battenti idrici significativi, da considerarsi comunque tali se superiori ai **10 m**, deve essere predisposto uno specifico protocollo di monitoraggio delle acque dei bacini da svolgersi durante l'attività di scavo, prevedendo, qualora in fase realizzativa si rilevassero estesi fenomeni di anossia critiche per la funzionalità ecologica del bacino, di installare idonei sistemi di rimescolamento oppure limitare o vietare destinazioni d'uso eccessivamente impattanti sulla qualità dell'acqua, ancorché previste dal progetto approvato, quali allevamenti ittici intensivi e attività di pesca sportiva con pasturazione delle acque.

### *Art. 35*

#### *Distanze di rispetto e altri limiti di attenzione ai beni esistenti*

1. (I) Salvo quanto più puntualmente specificato dalla normativa in relazione alla tipologia dei beni esistenti da rispettare, naturali o antropici, la distanza di rispetto da tali beni non può essere inferiore alla massima **profondità di scavo**.
2. (P) Senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), rilasciata sentiti i soggetti pubblici o privati proprietari o comunque competenti in merito alla tutela del bene e sulla base delle verifiche di stabilità richieste dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni, sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze, misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione, inferiori a quelle definite dalla normativa di settore<sup>103</sup>, come precisate da disposizioni eventualmente più restrittive o più articolate, relative a:
- **corsi d'acqua e canali di bonifica**, ai sensi del R.D. n. 523/1904, del R.D. n. 368/1904 e delle Norme del PAI dell'Autorità di bacino (art. 14), comprese le disposizioni correlate;

<sup>102</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

<sup>103</sup> Rif. **D.P.R. n. 128/1959** (\*), articoli 104 e 105, il cui testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

- **(art. 104)** "Senza autorizzazione del prefetto (\*\*) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) **10 m**: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) **20 m**: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da **corsi d'acqua, senza opere di difesa**; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabilitati;

e) **50 m**: da ferrovie; da **opere di difesa dei corsi d'acqua**, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

*Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.*"

- **(art. 105)** "L'autorizzazione è accordata, con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia, ed i Comuni."

(\*) Da segnalare che il D.Lgs. n. 179/2009 "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" non ha formalmente salvaguardato gli articoli 104 e 105 del DPR n. 128/1959, che però, sulla base di una nota regionale di chiarimento (Direzione generale Ambiente prot. n. 241789 del 6/10/2011), possono comunque ritenersi ancora validi se non superati da altre disposizioni generali o settoriali intervenute successivamente.

(\*\*) oggi Agenzia regionale competente per le attività estrattive.

- tutela delle **acque**, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni correlate, anche in relazione alle opere di captazione (art. 94 del Decreto) e di depurazione o smaltimento dei reflui;
- **infrastrutture viarie**, secondo quanto disposto dal vigente Codice della strada e dai relativi regolamenti attuativi<sup>104</sup>;
- **reti tecnologiche**, secondo quanto disposto dalle relative disposizioni normative e regolamentari;
- tutela dei **beni culturali e del paesaggio**, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e delle disposizioni correlate;
- ogni altro **bene o edificio**, secondo la normativa operante sul territorio, anche derivante dagli strumenti di pianificazione o da singoli provvedimenti di tutela.

<sup>104</sup> Rif. **D.Lgs. n. 285/1992** e **D.P.R. n. 485/1992**, articoli 26 e 27, il cui testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme così recita:

#### **Art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati**

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  - a) 60 m per le strade di tipo A;
  - b) 40 m per le strade di tipo B;
  - c) 30 m per le strade di tipo C;
  - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
  - e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  - a) 30 m per le strade di tipo A;
  - b) 20 m per le strade di tipo B;
  - c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
  - a) 5 m per le strade di tipo A, B;
  - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

#### **Art. 27 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati**

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
  - a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;
  - b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

3. (P) È vietata l'attività estrattiva in prossimità delle **sponde** e delle **opere di difesa** dei corsi d'acqua. Dal piede esterno dell'argine maestro del fiume Po e delle arginature dei corsi d'acqua suoi confluenti principali a scala di bacino<sup>105</sup> deve essere comunque osservata una distanza minima, non derogabile, di **150 m**. Per ogni previsione estrattiva ubicata nelle fasce fluviali A o B del PTCP e per ogni previsione estrattiva posta entro **250 m** dalla sponda dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP<sup>106</sup> non arginati o entro i **500 m** dal piede esterno degli argini dei medesimi corsi d'acqua devono essere predisposti specifici approfondimenti idraulici, sia in sede di PAE che di progettazione estrattiva, finalizzati a verificare la compatibilità della previsione con l'assetto idraulico del corso d'acqua e ad escludere potenziali danni a carico delle opere idrauliche e, ove presenti, degli argini e delle aree limitrofe; per tali previsioni l'attività estrattiva è in ogni caso ammessa previo assenso dell'Autorità idraulica competente, ferme restando le distanze minime inderogabili disposte dalla normativa vigente e dal presente articolo.
4. (P) Deve sempre essere garantita la distanza necessaria per l'accessibilità ai manufatti di sostegno e di servizio di ogni **rete tecnologica**, secondo le norme dettate dai rispettivi Enti gestori.
5. (P) In sede di PAE è stabilita, nel rispetto della disciplina di tutela contenuta in leggi, piani o singoli provvedimenti, la distanza minima degli scavi da:
- **beni architettonici o archeologici** soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda;
  - **edifici**, con relative aree di pertinenza, che presentano un **particolare interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale**, individuati e disciplinati negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
  - **zone di interesse storico-archeologico** previste dalle Norme del PTCP<sup>107</sup>, individuate e disciplinate dal medesimo Piano provinciale e dagli strumenti urbanistici comunali.
6. (I) In considerazione del **rischio archeologico** delle previsioni estrattive, occorre prevedere una sistematica ricognizione di superficie, preventiva all'esercizio estrattivo, effettuata da archeologo professionista sia sulle aree di coltivazione che di transito, sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza e senza oneri a suo carico, per accertare, anche tramite idonei saggi, l'eventuale presenza di giacimenti archeologici sepolti che possano danneggiarsi durante gli scavi.
7. (P) In caso di **rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico** durante l'esercizio estrattivo, devono essere sospesi immediatamente i lavori e, entro 24 ore dal ritrovamento, deve esserne data comunicazione alla Soprintendenza competente, avvisando per conoscenza il Comune. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità competente, nel rispetto delle condizioni dettate dalla stessa

---

<sup>105</sup> L'attribuzione "suoi confluenti principali a scala di bacino" è riconducibile, ai fini dell'applicazione del presente comma, al **reticolo idrografico delimitato dalle fasce fluviali del PAI**, come sintetizzato nella Tab. 01 della Relazione tecnico-normativa allegata all'Intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/04/2012, ovvero:

- Trebbia – da Rivergaro a confluenza Po;
- Nure – da Ponte dell'Olio a confluenza Po;
- Chiavenna – da confluenza Ottesola-Chiavenna Landi a confluenza Po;
- Arda – da Castell'Arquato a confluenza Po;
- Ongina – da Santinasso di Sopra–ponte Autostrada a confluenza Po.

<sup>106</sup> L'attribuzione "principali e secondari del PTCP" fa riferimento, ai fini dell'applicazione del presente comma, al **reticolo idrografico principale e secondario del PTCP, suddiviso in tratti di 1° e di 2° livello**, come individuati negli elaborati del PTCP e sintetizzati nella Tab. 02 e Tab. 03 della Relazione tecnico-normativa allegata all'Intesa PTCP-PAI sottoscritta il 12/04/2012.

<sup>107</sup> Rif. art. 116, comma 11:

*"Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1. (\*), nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive."*

(\*) Categoria "a – complessi archeologici" e categoria "b1 – aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" (quest'ultima non presente nel PTCP al momento della stesura delle presenti Norme, ma comunque individuabile dallo strumento urbanistico comunale).

Autorità, e, trattandosi di causa di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

8. (P) Con riferimento alle **tutele paesaggistiche** di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte Terza, per le attività estrattive che possono interessare, anche solo parzialmente, i beni tutelati, occorre acquisire il parere della competente Soprintendenza e le specifiche autorizzazioni previste ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto. Inoltre, in caso di attività di scavo che interessino i beni paesaggistici di cui all'art. 136<sup>108</sup> del D.Lgs. n. 42/2004, e in vista o in prossimità degli stessi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 152<sup>109</sup> del citato Decreto.
9. (P) Le **alberature esistenti** di riconosciuto pregio, espressamente tutelate dalle norme regionali, dal PTCP o dagli strumenti di pianificazione comunale oppure da singoli provvedimenti di tutela, interne o limitrofe all'area di cava, devono essere conservate. Per le alberature esistenti da conservarsi deve essere osservata una distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi pari a una volta e mezzo l'altezza della pianta. Tale distanza deve essere osservata per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, salvo distanze maggiori stabilite da norme, piani, regolamenti o singoli provvedimenti che presiedono alla tutela. Per proteggere le alberature esistenti dal rischio di danneggiamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera, il Piano di coltivazione e sistemazione finale deve prevedere idonee recinzioni da installare preventivamente all'esercizio dell'attività estrattiva.
10. (P) Gli scavi devono mantenersi a una distanza minima di 200 m dal perimetro del **territorio urbanizzato**, come individuato nello strumento urbanistico comunale. Il Comune interessato può ammettere eventuali deroghe a tale distanza, se ritenute compatibili in sede di procedura di VIA o Screening del progetto.
11. (P) Per le **costruzioni esistenti** da conservarsi, interne o esterne all'area di cava, deve essere osservata la distanza minima stabilita nell'ambito del PAE, nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme, piani, regolamenti o singoli provvedimenti. Per la determinazione delle distanze minime da osservare, devono essere considerati e salvaguardati anche gli spazi di pertinenza alla costruzione meritevoli di attenzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori, ecc.).
12. (P) La demolizione di edifici e altri manufatti esistenti che non siano da conservare è comunque subordinata al rilascio del pertinente titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, nel rispetto della disciplina edilizia in vigore.
13. (P) La distanza minima dello scavo dalle **proprietà confinanti** è stabilita in sede autorizzativa, in funzione delle verifiche di stabilità previste dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni, delle disposizioni nazionali e dei piani e regolamenti comunali. Ai sensi dell'art. 891 del Codice Civile, se non dispongono diversamente i regolamenti locali, deve osservarsi una distanza dal confine di proprietà non inferiore alla profondità di scavo. Salvo diversi

---

<sup>108</sup> "Art. 136 *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

<sup>109</sup> "Art. 152 *Interventi soggetti a particolari prescrizioni*

1. Nel caso di aperture di strade e di **cave**, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146."

accordi fra le parti proprietarie, la distanza dal confine di proprietà non può essere inferiore a 5 m. In caso di cave contermini, le parti possono concordare l'annullamento della reciproca distanza di rispetto.

### *Art. 36*

#### *Limiti per la mitigazione degli impatti sui siti di Rete Natura 2000*

1. (P) Per l'attuazione delle previsioni estrattive del PIAE che ricadono, anche parzialmente, all'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, ove siano prevedibili impatti sugli habitat e le specie protette, devono essere messe in atto tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti previsti o emergenti in fase di esercizio, nel rispetto della normativa in vigore.
2. (P) Con l'obiettivo di minimizzare l'impatto dell'attività estrattiva interna o prossima ai siti di Rete Natura 2000, occorre:
  - contenere il più possibile i tempi di realizzazione degli interventi;
  - individuare e utilizzare ove possibile percorsi per il trasporto dei materiali estratti esterni ai siti di Rete Natura 2000, optando per viabilità interne solo in mancanza di alternative di minore impatto ambientale;
  - privilegiare, per il deposito temporaneo dei materiali estratti, le aree prossime a quelle dove hanno luogo le lavorazioni rumorose;
  - prevedere la realizzazione di barriere antipolvere e antirumore nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo naturalistico;
  - provvedere a una costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere e di quelli trasportati con autocarri, questi ultimi da ricoprire con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri;
  - nelle aree di cantiere dove sia previsto l'impiego di impianti mobili per la prima lavorazione degli inerti, ottimizzare l'impiego della risorsa idrica massimizzando, ove possibile, il riutilizzo a ciclo chiuso delle acque.
3. (P) In considerazione del disturbo che l'attività estrattiva può arrecare alla fauna, in particolare costituendo una minaccia per la nidificazione di alcune specie ornitiche, occorre minimizzare i fattori di interferenza negativa, compatibilmente con le modalità e i tempi tecnici di esercizio dell'attività estrattiva. A tal fine, nelle aree maggiormente sensibili interne o prossime al sito di Rete Natura 2000 occorre concentrare le lavorazioni al di fuori del periodo aprile-agosto. Allo stesso scopo, occorre che la Direzione Lavori sia affiancata da un tecnico di comprovata esperienza in campo naturalistico per individuare, prima e durante lo svolgimento dei lavori, specialmente nel periodo aprile-agosto, i possibili siti di nidificazione, riproduzione e svernamento delle specie da tutelare, fornendo indicazioni quali:
  - eventuali dirottamenti localizzativi degli scavi, in attesa che termini il periodo di nidificazione delle specie protette;
  - definizione di distanze di rispetto dal sito di nidificazione durante il periodo riproduttivo, affinché tali ambienti non siano distrutti o disturbati dai lavori di scavo;
  - indicazioni in merito ai comportamenti da tenere da parte del personale che frequenta il cantiere.
4. (P) In corrispondenza o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, il monitoraggio ambientale delle aree di cava deve essere integrato con specifiche valutazioni relative alla componente faunistica.

*Art. 37  
omissis*

*Art. 38  
omissis*

*Art. 39  
Limiti di carattere viabilistico*

1. (P) Il trasporto dei materiali di cava e qualsiasi transito dei mezzi d'opera funzionale all'attività di cava devono essere effettuati salvaguardando le esigenze di tutela della sicurezza stradale e dell'ambiente, nel rispetto del vigente Codice della Strada e dei relativi regolamenti attuativi<sup>110</sup>, nonché delle disposizioni dettate dal presente articolo.
2. (P) Il PAE deve individuare la viabilità ottimale per il trasporto dei materiali, tenendo conto dei percorsi predefiniti dal PAE<sup>111</sup>, ove definiti, evitando per quanto possibile l'attraversamento di zone abitate e comunque individuando le più idonee misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico, quali limiti di velocità e di orari di transito. In caso di interessamento della viabilità comunale, il PAE può prevedere i necessari interventi di adeguamento, quali l'allargamento della sezione stradale e delle intersezioni, il consolidamento delle massicciate, le bitumature, la realizzazione di piazzole di sosta, l'adeguamento delle opere d'arte, ecc., da assumersi tra gli obblighi in capo all'operatore esercente in sede di autorizzazione convenzionata.
3. (P) Per il trasporto del materiale estratto deve essere utilizzata obbligatoriamente la viabilità individuata dal PAE, salvo che in sede di procedura di VIA o Screening del progetto sia individuata una viabilità che garantisca minori impatti ambientali o maggiore sicurezza stradale.
4. (I) È facoltà dei Comuni interessati, qualora ne ravvisino la necessità, imporre agli automezzi pesanti, diretti a o provenienti da cave o impianti di prima lavorazione dei materiali estratti, l'uso di percorsi alternativi o l'osservanza di limitazioni alla velocità o al transito in determinati periodi dell'anno o fasce orarie, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei, anche al fine di aumentare la sicurezza stradale e di evitare o ridurre l'attraversamento di zone abitate.
5. (P) Ai sensi del vigente Codice della Strada<sup>112</sup>, sulle strade pubbliche e loro pertinenze è vietato apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni, con obbligo di prevenire tali evenienze tramite idonei lavaggi dei mezzi. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, a cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di inadempienza il Comune interviene mediante i provvedimenti di diffida per il ripristino dei luoghi e di eventuale sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, come previsto dalla normativa vigente<sup>113</sup>, per tutte le cave a cui la violazione sia riconducibile.
6. (P) Gli operatori esercenti devono assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità danneggiata con il transito degli automezzi.
7. (P) Prima della sottoscrizione della convenzione l'operatore esercente deve eseguire, in contraddittorio con le amministrazioni locali coinvolte, una ricognizione della viabilità pubblica interessata dal transito dei mezzi per accertarne le condizioni ex ante. Tale ricognizione deve risultare da apposito verbale sottoscritto dall'operatore e dai

---

<sup>110</sup> Rif. **D.Lgs. n. 285/1992** e **D.P.R. n. 485/1992**.

<sup>111</sup> Per il Poli estrattivi la viabilità di accesso è individuata nella Tavola di Progetto **P12**.

<sup>112</sup> Rif. **D.Lgs. n. 285/1992**, art. 15.

<sup>113</sup> Rif. **L.R. n. 17/1991**.

tecnici delle amministrazioni coinvolte, corredato da idonea documentazione fotografica. Il verbale deve essere allegato alla convenzione.

8. (P) Le strade di servizio alle cave devono essere allacciate alla rete stradale pubblica mediante accessi segnalati, indicativamente larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m dal punto di accesso. Gli accessi previsti e opportunamente segnalati saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata e in uscita dalle cave.
9. (P) Per garantire la stabilità dell'intersezione stradale soggetta al transito dei mezzi, la strada di accesso alla cava deve essere dotata di massicciata di adeguato spessore. Al fine di contenere la dispersione delle polveri prodotta dal transito degli automezzi, sulla superficie viaria, ove non pavimentata, deve essere stesa una copertura con effetto antipolvere, impiegando miscele di cemento, calce, bitume, resine o altro. La scelta del materiale di copertura deve essere definita in fase di procedura di VIA o Screening del progetto, in base delle caratteristiche dei luoghi.
10. (P) Le amministrazioni comunali devono vigilare sul rispetto dei tracciati autorizzati, prevedendo, in caso di violazione, di intervenire mediante i provvedimenti di diffida e di eventuale sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva previsti dalla legislazione vigente<sup>114</sup>.
11. (P) Gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere assunti dall'operatore esercente titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva in sede di convenzione e garantiti da idonee garanzie finanziarie.

#### *Art. 40*

#### *Limiti per il contenimento del rumore e dell'inquinamento atmosferico*

1. (P) Le attività estrattive devono rispettare la disciplina vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
2. (P) L'incremento del rumore, espresso in termini di livello sonoro equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, valutato in corrispondenza degli edifici abitati limitrofi, non deve portare al superamento dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla normativa in vigore, salvo le deroghe ammesse. È ammessa la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee particolarmente rumorose.
3. (P) Il progetto sottoposto alle procedure di VIA o Screening deve definire il percorso degli automezzi pesanti fino alla viabilità sovracomunale, in grado di garantire, presso i possibili recettori, i requisiti di tutela definiti dal Piano di zonizzazione acustica previsto dalla normativa vigente<sup>115</sup>.
4. (P) Al fine di valutare in dettaglio gli effetti dell'attività di cava in termini di inquinamento acustico, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, il progetto sottoposto alla procedura di VIA o Screening deve comprendere uno specifico **Studio previsionale di impatto acustico** conforme alla normativa vigente<sup>116</sup>.
5. (P) Al fine di valutare in dettaglio gli effetti dell'attività di cava in termini di inquinamento atmosferico, per l'estrazione, il trasporto e il trattamento dei materiali estratti, il progetto sottoposto alla procedura di VIA o Screening deve definire il percorso degli automezzi pesanti fino alla viabilità sovracomunale, in grado di garantire i requisiti di tutela dall'impatto atmosferico indotto sui recettori sensibili, anche in considerazione del parco macchine utilizzato, e deve comprendere uno specifico **Studio previsionale di impatto atmosferico** conforme alle prescrizioni tecniche in vigore.
6. (P) Gli operatori esercenti devono approntare le soluzioni più idonee per abbattere le polveri e le altre emissioni in atmosfera.

---

<sup>114</sup> Rif. L.R. n. 17/1991.

<sup>115</sup> Rif. L. n. 447/1995 e L.R. n. 15/2001.

<sup>116</sup> Rif. D.G.R. n. 673/2004.

7. (P) Il provvedimento autorizzativo all'attività estrattiva deve indicare, sulla base degli esiti della procedura di VIA o Screening, le eventuali attività di monitoraggio dell'inquinamento acustico e atmosferico da svolgere in fase di esercizio.

#### **Art. 41**

##### **Limiti di carattere idraulico**

1. (P) Per tutte le previsioni ricadenti nelle fasce fluviali A o B del PTCP o situate entro le distanze dalle sponde e dagli argini dei corsi d'acqua principali e secondari del PTCP disposte ai sensi dell'Art. 35, comma 3, delle presenti Norme deve essere verificata la compatibilità idraulica degli interventi, acquisendo preventivamente all'autorizzazione estrattiva il nulla-osta delle Autorità competenti, ai sensi del R.D. n. 523/1904, del PAI dell'Autorità di bacino e del PIAE, come specificati all'Art. 11 delle presenti Norme. Per tali previsioni estrattive devono essere evitate interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti, nonché modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo, mantenendo o possibilmente migliorando le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale. A tal fine i PAE e i progetti estrattivi devono essere corredati da uno Studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, da sottoporre alle Autorità competenti per l'espressione dei pareri previsti, secondo quanto indicato all'Art. 11, all'Art. 12 e all'Art. 14 delle presenti Norme.
2. (P) Nelle cave in area golenale del Po è ammessa la realizzazione di canali di accesso ai laghi di cava. I canali possono avere carattere provvisorio o definitivo in relazione alla destinazione finale delle aree di cava. I volumi estratti per la realizzazione del canale sulle aree non demaniali concorrono al computo dei quantitativi assegnati dal PIAE, mentre l'asportazione dei quantitativi estratti nelle aree demaniali, autorizzati dall'Ente competente, sono computati e gestiti secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 17/1991.

## **TITOLO VII - SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE ESTRATTIVE**

#### **Art. 42**

##### **Disposizioni generali per la sistemazione finale**

1. (P) La sistemazione finale dell'area di cava deve essere pianificata e progettata con l'obiettivo di ripristinare e migliorare lo stato dei luoghi rispetto alle condizioni precedenti all'attività estrattiva, al fine di conseguire un assetto locale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico. Le opere di sistemazione finale devono essere progettate nel rispetto delle disposizioni del PIAE e del PAE, come specificate nelle Valutazioni Ambientali e di Incidenza dei piani e progetti, oltre che nelle direttive tecniche attuative di settore<sup>117</sup> e del PIAE.

---

<sup>117</sup> Al momento della stesura delle presenti Norme:

- "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività estrattive" emanate nel 1992 dal Ministero dell'Ambiente - Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale;
- "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna – Manuale teorico-pratico" edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2003;
- "Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna" edito dalla Regione Emilia-Romagna nel 2017;
- "Linee guida per il recupero ambientale dei siti interessati dalle attività estrattive in ambito golenale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" approvate con D.G.R. n. 2171/2007 (pubbl. 2009);
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" approvate con Delib. C.P. n. 10/2013;
- "Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviali", manuale ISPRA n. 154/2017;
- "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna" approvate con D.G.R. n. 1587/2015;
- "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna" approvate con D.G.R. n. 246/2012;

2. (I) Le opere e le modalità di sistemazione dei siti estrattivi devono essere differenziate in funzione della destinazione finale d'uso dell'area estrattiva, della prossimità ai corsi d'acqua, delle interazioni con le falde sotterranee, della localizzazione geografica e della tipologia di materiale estratto, secondo i criteri definiti nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>118</sup>.
3. (P) Le opere di sistemazione finale sono definite nel Progetto unitario e nel Piano di coltivazione e sistemazione finale oggetto di autorizzazione convenzionata e sono assicurate da idonee garanzie finanziarie. Con l'autorizzazione convenzionata sono definiti gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di sistemazione e alla loro gestione.
4. (P) Il progetto di sistemazione finale deve essere redatto, per quanto di competenza, da laureati in scienze geologiche, agrarie, forestali, naturali, ambientali, di comprovata esperienza nel campo delle sistemazioni ambientali, nell'ottica di un recupero complessivo dell'area, integrato sotto tutti i profili, in particolare quelli morfologici, vegetazionali e di gestione delle acque. Le medesime professionalità sono altresì necessarie in fase realizzativa, di monitoraggio ambientale, di collaudo e di manutenzione delle opere a verde, per supervisionare e certificare la corretta esecuzione delle opere previste, suggerendo eventuali interventi correttivi anche in corso d'opera. A tal fine, i nominativi dei tecnici di cui si avvale il Direttore dei lavori devono essere individuati in sede di autorizzazione e comunicati in sede di denuncia di esercizio al Comune e all'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria), nonché all'Ente gestore delle aree naturali protette, se interessate. Il Comune e l'Ente gestore dell'area naturale protetta possono incaricare un tecnico di fiducia per una supervisione aggiuntiva.
5. (P) Qualora la destinazione finale dell'area estrattiva prevista dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE) differisca da quella individuata nei vigenti strumenti di pianificazione generale (territoriali e urbanistici), gli Enti competenti devono provvedere tempestivamente all'allineamento dei piani di competenza. Il Comune deve verificare la destinazione finale d'uso anche rispetto alla classificazione catastale, al fine di individuare e mantenere le categorie adeguate anche a seguito di eventuali passaggi di proprietà.
6. (P) Per le aree di cava deve essere previsto il recupero naturalistico di una definita superficie minima delle aree interessate dall'attività estrattiva. Se non diversamente previsto dalle presenti Norme e dalle Tavole di Progetto del PIAE relativamente ai singoli Poli e Ambiti estrattivi, tale superficie minima corrisponde ad almeno il **25%** dell'area di intervento estrattivo per le aree di cava ricadenti nelle Aree contigue delle aree naturali protette (Parchi), ad almeno il **20%** per le restanti aree di cava poste lungo il fiume Trebbia e lungo il torrente Nure e ad almeno il **15%** per tutte le rimanenti aree di cava. Per la cave poste lungo i corsi d'acqua deve essere comunque realizzata, nelle aree di intervento, la rinaturazione della fascia tampone come individuata nelle Tavole di Progetto del PIAE relative al singolo Polo o Ambito estrattivo, secondo le indicazioni contenute nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>119</sup>, mentre per le restanti aree di cava deve essere privilegiato il potenziamento delle formazioni vegetali lineari caratteristiche del paesaggio agrario. In ogni caso deve essere realizzata una copertura vegetale di almeno il **6%**

- 
- *"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"* approvato con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato E);
  - *"Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)"* approvate con D.G.R. n. 1419/2013 e aggiornate con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato A) e successivamente con D.G.R. n. 1147/2018 (Allegato 1);
  - *"Misure generali di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale"* contenute nel *"Regolamento forestale regionale"* n. 3/2018 (art. 64);
  - *"Misure specifiche di conservazione e Piani di gestione"* dei Siti Natura 2000, approvate con D.G.R. n. 79/2018 e consultabili nel sito web ivi indicato (<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>).
  - *"Misure sito-specifiche di conservazione - Regolamenti cogenti nei singoli siti della Rete Natura 2000"* approvate con D.G.R. n. 79/2018 (Allegato C), come modificato dalla D.G.R. n. 1147/2018 (Allegato 3).

<sup>118</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

<sup>119</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

delle aree interessate dall'attività estrattiva, oltre alla fascia tampone. Qualora la superficie di copertura vegetale di almeno il 6% come sopra definita, sommata alla superficie di rinaturazione della fascia tampone, non raggiunga le superfici minime del 15%, 20% o 25% sopra indicate, la relativa differenza può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, secondo le priorità e modalità definite al comma 13 relativamente alle delocalizzazioni.

7. (P) Per le attività estrattive o minerarie che interessano le aree boscate, nel rispetto di quanto disposto dalle Norme del PTCP<sup>120</sup> e dalle normative forestali, al termine dell'attività estrattiva la superficie boscata deve essere interamente ripristinata, rispettandone o migliorandone le caratteristiche originali, ed ampliata in misura non inferiore al **20%** dell'area boscata preesistente, a compensazione del valore ecologico compromesso con la distruzione dell'ecosistema boschivo esistente. Tale piantumazione aggiuntiva può essere realizzata in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, secondo le priorità e modalità definite al comma 13 relativamente alle delocalizzazioni.
8. (P) Le opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale devono garantire l'**abbattimento in 10 anni della CO<sub>2</sub> emessa** dai mezzi utilizzati per la coltivazione della cava e per il trasporto del materiale estratto sino al punto di immissione sulla rete viaria pubblica adeguata al transito dei mezzi pesanti. Alla compensazione della CO<sub>2</sub> prodotta contribuiscono anche le sistemazioni di carattere vegetazionale eventualmente delocalizzate ai sensi del comma 13. Il progetto di sistemazione finale deve definire le opere finalizzate alla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, secondo i criteri definiti nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>121</sup>.
9. (P) Le opere di sistemazione naturalistica di carattere vegetazionale devono essere oggetto di opportuna **manutenzione** da parte dell'operatore autorizzato, del proprietario o, se diverso, da parte del gestore delle aree interessate, per **almeno 5 anni** dal collaudo. Gli obblighi relativi alla gestione delle opere a verde, come previsti dai progetti estrattivi, sono definiti nell'ambito della procedura di VIA o Screening e oggetto dell'autorizzazione convenzionata, che deve individuare i soggetti preposti alla gestione delle aree rinaturalizzate.
10. (P) Le aree interessate dalle opere di sistemazione naturalistica, ancorché delocalizzate ai sensi del comma 13, in seguito al positivo collaudo finale devono essere tempestivamente individuate negli strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici e soggette alle tutele naturalistiche e paesaggistiche di cui agli articoli 8, 9 e 60 delle Norme del PTCP, nonché al regolamento forestale regionale vigente<sup>122</sup>.
11. (P) Per la corretta programmazione, realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione finale, il progetto di sistemazione finale deve essere corredato dal Piano di conservazione delle opere di sistemazione finale naturalistica di cui all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme (brevemente **Piano di conservazione**) relativo alle aree di carattere prettamente naturalistico e in ogni caso per tutte le superfici arborate ed arbustate. Il Piano di conservazione deve riguardare ciascun settore con caratteri di omogeneità, evidenziando le previsioni di intervento

---

<sup>120</sup> Rif. art. 116, comma 11:

*“Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel **sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g) (\*)**, della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive.”*

*(\*) “g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:*

*g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;*

*g.2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;*

*g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;*

*g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;*

*g.5) boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;*

*g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.”*

<sup>121</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

<sup>122</sup> Rif. **Regolamento forestale regionale n. 3/2018**, attuativo dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981, in sostituzione della Delib. C.R. n. 2354/1995 (PMPF - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

sulla vegetazione, dalla messa a dimora agli interventi manutentivi, e individuando gli accessi alle aree e l'eventuale regolamentazione delle attività consentite.

**12.** (I) Il Piano di conservazione comprende:

- a. la mappatura di tutte le particelle di terreno interessate dalle operazioni di sistemazione, in modo che i singoli interventi, controllati contestualmente alla loro esecuzione, vengano eseguiti anche in funzione degli interventi successivi;
- b. nella mappatura delle aree, l'analisi puntiforme attraverso l'individuazione di opportune aree di saggio rappresentative degli ecosistemi ed agro-ecosistemi presenti, al fine di mettere in atto corretti procedimenti gestionali e definire i valori soglia del disturbo ambientale;
- c. la programmazione annuale delle attività finalizzate a garantire la riuscita degli interventi, con particolare attenzione alle irrigazioni, agli sfalci, alle potature, alle sostituzioni delle fallanze, alle concimazioni, ecc.;
- d. la programmazione dei periodici rilievi agro-vegetazionali dello stato di fatto, ad esito dei quali sarà prodotta una Relazione tecnica, a cadenza almeno **triennale**, finalizzata a definire e programmare eventuali interventi correttivi o integrativi per fronteggiare situazioni impreviste sfavorevoli o preclusive rispetto al raggiungimento degli obiettivi della sistemazione finale in progetto; detta Relazione deve indicare:
  - per ogni particella, la zona di appartenenza, la superficie e la composizione delle specie esistenti in origine e di quelle immesse, il tipo strutturale ed infine i particolari problemi riscontrati;
  - per le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuova immissione, le caratteristiche peculiari del postime, le priorità di intervento e le possibili soluzioni alternative, nel rispetto delle proposte del programma iniziale;
  - per ogni superficie omogenea interessata dall'intervento di sistemazione, le cure colturali e di governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, le possibilità di reimpiego nella stessa area e gli interventi di miglioramento necessari;
  - i computi metrici degli interventi.

**13.** (I) Alle condizioni stabilite dalle presenti Norme e secondo i criteri specificati nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>123</sup>, le opere di sistemazione naturalistica possono essere eventualmente **delocalizzate**, ossia realizzate in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva, privilegiando le aree prossime a quelle oggetto di attività estrattiva, le aree naturali protette e i siti Rete Natura 2000 (nel rispetto dei relativi strumenti di pianificazione e gestione), nonché le aree utili allo sviluppo della rete ecologica di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP (nel rispetto delle "Linee guida" approvate dalla Provincia<sup>124</sup>), tenuto conto dello Schema direttore tracciato nella Tav. A6 del medesimo Piano provinciale, come dettagliato nei piani comunali. La delocalizzazione può essere già prevista in sede di PAE, per favorire lo sviluppo delle aree naturalistiche, oppure in sede progettuale o autorizzativa dell'attività estrattiva, valutando se e in che termini variare conseguentemente o contestualmente gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore. In caso di delocalizzazione in aree naturali protette, deve essere acquisito preventivamente l'assenso dell'Ente gestore.

**14.** (I) Alle condizioni stabilite dalle presenti Norme e secondo i criteri specificati nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>125</sup>, le opere di sistemazione naturalistica possono essere eventualmente **monetizzate** a favore del Comune, qualora risulti impraticabile la loro realizzazione secondo le modalità stabilite in sede pianificatoria, progettuale o autorizzativa. In tali casi, i costi delle opere da assumere come valori di riferimento per la monetizzazione sono

---

<sup>123</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

<sup>124</sup> Rif. **Delib. C.P. n. 10/2013**.

<sup>125</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

definiti tenendo conto del vigente elenco-prezzi regionale<sup>126</sup>. Le somme introitate dal Comune devono essere obbligatoriamente reimpiegate per interventi a verde nel territorio di competenza. A tal fine il Comune è tenuto a comunicare la localizzazione delle piantumazioni realizzate nell'ambito del Rapporto annuale di cui all'Art. 22 delle presenti Norme.

#### *Art. 43*

#### *Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi*

1. (P) Ai sensi della normativa vigente sono vietati l'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati degli scarti estrattivi, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee. Per la gestione di eventuali materiali di scarto prodotti nell'ambito dell'attività estrattiva (brevemente **residui estrattivi** o **rifiuti di estrazione** ai sensi della normativa vigente) devono essere osservate le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive<sup>127</sup>. A tal fine, nei casi previsti, il Piano di coltivazione e di sistemazione finale deve comprendere il **Piano di gestione dei rifiuti di estrazione**<sup>128</sup> di cui all'Art. 14, comma 2, delle presenti Norme.
2. (P) I residui estrattivi non concorrono alla quantificazione dei volumi oggetto di oneri estrattivi.
3. (P) Le attività di gestione dei residui estrattivi sono ammesse nell'ambito delle aree naturali protette secondo quanto previsto dalle leggi istitutive<sup>129</sup> e specificato nei Piani territoriali delle stesse aree.
4. (P) Allo scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale privilegiando il riutilizzo dei terreni preesistenti all'attività di scavo, all'inizio di ciascuna fase di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario eventualmente presente (brevemente **terreno vegetale** o **terra non inquinata** ai sensi della normativa vigente<sup>130</sup>) deve essere rimosso per l'intero spessore, conservato separatamente da altri materiali, accumulato e depositato nelle vicinanze dell'area di scavo e inerbito con essenze adeguate, per preservarne le caratteristiche pedologiche.
5. (P) Le medesime cautele di cui al comma precedente devono essere osservate anche per le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali estratti o di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché per le superfici destinate a rampe e corsie e a zone di sosta o stazionamento delle attrezzature di servizio, ecc., qualora sia presente terreno vegetale. Tali superfici devono essere opportunamente decorticate, adottando idonee misure per garantirne il reimpiego a fini agricoli o forestali.
6. (P) Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 5 metri di altezza né pendenze tali da comprometterne la stabilità. Sui cumuli temporanei di terreno vegetale devono essere eseguite semine protettive, preferibilmente graminacee, provvedendo, se necessario, a concimazioni correttive.
7. (P) Le caratteristiche tessiturali e chimiche del terreno vegetale utilizzato per la sistemazione finale devono essere simili a quelle ante scavo, con particolare attenzione a quei parametri che ne influenzano il successivo reimpiego agronomico (es. nichel, zinco, cromo, ecc.). Tali condizioni devono essere il più possibile omogenee su tutta l'area

---

<sup>126</sup> Elenco regionale dei prezzi "delle opere pubbliche e di difesa del suolo", stilato periodicamente con delibera di Giunta Regionale, come previsto dall'art. 33 della **L.R. n. 18/2016** (il più recente disponibile al momento della stesura del presente testo fa riferimento alla **D.G.R. n. 1055/2019**, pubbl. BUR n. 217, parte seconda, del 3/7/2019).

<sup>127</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006** e **D.Lgs. n. 117/2008**.

<sup>128</sup> Rif. **D.Lgs. n. 117/2008**, art. 5.

<sup>129</sup> Per il Parco regionale fluviale del Trebbia rif. **L.R. n. 19/2009**, art. 5 "Disposizioni generali per la gestione del Parco", comma 7 (al momento della stesura delle presenti Norme: "In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua, di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE").

<sup>130</sup> Rif. **D.Lgs. n. 117/2008**.

oggetto di sistemazione. Al fine di accertare il rispetto di tale prescrizione, occorre produrre idonee analisi pedologiche, sia a corredo del Piano di coltivazione e sistemazione finale, per la caratterizzazione preliminare ante scotico, sia a corredo della certificazione di fine lavori, per la caratterizzazione dei terreni a recupero ultimato.

8. (P) Gli accumuli di residui estrattivi devono essere temporanei. La normativa vigente definisce i termini per cui i residui estrattivi assumono carattere di “struttura di deposito dei rifiuti di estrazione”<sup>131</sup>, oggetto di specifiche norme gestionali.
9. (P) Gli accumuli temporanei dei residui estrattivi devono mantenersi a distanza di sicurezza dai fronti di scavo, a garanzia della stabilità degli uni e degli altri, come indicato nella Relazione di stabilità dei fronti di scavo. Qualora posizionati lungo il perimetro di cava, devono mantenersi i varchi necessari a garantire la visibilità dell'area a fini ispettivi.
10. (P) I residui estrattivi o anche il solo terreno vegetale non possono essere accumulati nei fossi o canali limitrofi interrompendo o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte e a valle della cava, qualora non sia diversamente previsto dal progetto di sistemazione finale.

#### *Art. 44*

#### *Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale*

1. (P) I progetti di sistemazione finale che prevedano il riempimento parziale dei vuoti di cava o la creazione di zone umide devono essere orientati alla costruzione di morfologie analoghe a quelle esistenti nei contesti naturali, tramite scarpate che si raccordino gradualmente alle aree adiacenti, garantendo in ogni caso il corretto deflusso delle acque superficiali, senza opere di sollevamento.
2. (P) Nelle cave ubicate in area golenale del Po, le forme dei laghi e delle zone umide devono ripercorrere le morfologie delle lanche e dei paleoalvei.
3. (I) Nelle cave ubicate in collina e in montagna, gli interventi di sistemazione devono ispirarsi alle forme precedenti, attraverso riprofilature dei rilievi e dei versanti. Le modalità di recupero devono privilegiare la ricostituzione di manti vegetali, utilizzando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica, capaci di garantire ed eventualmente accelerare i processi naturali di rinverdimento.
4. (P) Per il recupero delle aree scavate dove si prevedono riempimenti, parziali o totali, dei vuoti di cava oppure riporti, possono essere utilizzati i materiali derivanti da attività estrattive, anche di provenienza esterna alla cava, compresi i residui estrattivi di cui all'Art. 43 delle presenti Norme, oppure i materiali alternativi di cui all'Art. 57 delle presenti Norme<sup>132</sup>, previa specifica valutazione ambientale e autorizzazione dell'Ente competente, nel rispetto di quanto

<sup>131</sup> Rif. **D.Lgs. n. 117/2008**, art. 3, comma 1, lettera r. Testo vigente al momento della stesura delle presenti Norme:

“r) **struttura di deposito dei rifiuti di estrazione**: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:

- 1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- 2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
- 3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;
- 4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni;”.

<sup>132</sup> In base a una Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta (assunta a seguito di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, richiesto dal medesimo Consiglio per la corretta interpretazione e applicazione delle direttive europee in materia, nell'ambito di una causa riguardante le pubbliche amministrazioni pugliesi), emerge come l'attività di **riempimento dei vuoti di cava con materiali diversi dai rifiuti di estrazione** debba rientrare **nell'ambito dei recuperi ambientali o recuperi di rifiuti e non nell'ambito del conferimento in discarica di rifiuti**. Tale indicazione consente di far valere i contenuti autentici delle Direttive europee

disposto dalla normativa vigente<sup>133</sup> e ferme restando le limitazioni più restrittive di cui all'Art. 33 delle presenti Norme per gli interventi di sistemazione delle zone umide o derivanti da prescrizioni definite in sede di procedura di VIA o Screening del progetto o nel corso dell'esercizio estrattivo in base agli esiti delle attività di monitoraggio.

5. (P) La tipologia di materiali da utilizzare per il recupero delle aree scavate deve essere individuata dai progetti estrattivi, nei limiti stabiliti dalla relativa procedura di VIA o Screening, che deve esplicitare i criteri di idoneità dei materiali ammessi, in termini quantitativi, granulometrici, composizionali e qualitativi, oltre alle modalità di messa in opera, e definire le relative modalità di monitoraggio, i cui oneri devono essere assunti e garantiti dal soggetto autorizzato all'attività estrattiva.
6. (P) Il soggetto autorizzato, nonché l'eventuale diverso soggetto autorizzato per la realizzazione del riempimento, sono in solido responsabili della qualità dei materiali di riempimento immessi negli scavi, anche se conferiti da terzi, e rispondono degli interventi di bonifica che dovessero rendersi necessari.
7. (P) Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva deve fornire garanzie relative alla disponibilità di materiale idoneo per almeno il **25%** del volume necessario per il riempimento del vuoto di cava previsto dal progetto di sistemazione finale.
8. (I) Il progetto di sistemazione finale deve tener conto dell'assestamento e addensamento nel tempo dei materiali di riempimento e di riporto, onde evitare abbassamenti che impediscono lo scolo delle acque o che rendono difficili le lavorazioni agricole o altre destinazioni finali. A tal fine devono essere programmati adeguati volumi di riempimento, prevedendo, in funzione del grado di compattazione previsto, riempimenti a quote inizialmente superiori a quelle attese dal progetto di sistemazione finale.
9. (I) Per la sistemazione dei siti estrattivi in materiali rocciosi compatti, coltivati a cielo aperto o in sotterraneo, occorre garantire la stabilità nel tempo delle aree scavate, preservandole da crolli o altri fenomeni di dissesto e dalla possibile propagazione di tali fenomeni verso zone limitrofe, anche sovrastanti, in considerazione delle eventuali infiltrazioni di acque superficiali o sotterranee. A tal fine devono essere rimossi o opportunamente consolidati gli elementi rocciosi instabili o potenzialmente instabili e deve essere messa in atto una regimazione definitiva delle acque, sotterranee e superficiali, già presenti o intercettate durante l'attività estrattiva. Per evitare il ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche e il ristagno in aree pianeggianti (quali i piazzali di cava dismessi) o contropendenti (come le superfici delle gradonature), deve essere realizzato un sistema permanente di scolo, tramite canalizzazioni, eventualmente rivestite, che recapitino in corsi d'acqua o canali esterni. Il progetto di sistemazione finale dei suddetti siti estrattivi deve prevedere un idoneo sistema di drenaggio complessivo, durevole anche successivamente allo sviluppo degli elementi vegetazionali previsti.
10. (I) Il recupero naturalistico dei siti estrattivi in materiali rocciosi compatti o comunque scarsamente erodibili deve essere preceduto da una sistemazione morfologica consistente nell'adattamento delle pareti del fronte di cava alla nuova situazione ambientale, attraverso lo scoronamento della testa delle pendici, il riporto di materiale al piede del fronte di scavo e la ripulitura delle pendici stesse da eventuali materiali in stato di stabilità precaria.
11. (I) Nei siti estrattivi in materiali rocciosi compatti la sistemazione finale deve prevedere la messa a dimora di un soprassuolo vegetazionale di struttura arborea, arbustiva o erbacea, anche di carattere misto, di composizione specifica adeguata al substrato geologico e alle condizioni ambientali esistenti.

---

in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, superando le trasposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2008, che, all'art. 10, comma 3, così disporrebbero: *«Il riempimento di vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti»*. I pronunciamenti di cui sopra si riferiscono ai **rifiuti inerti non pericolosi**, le cui attività di recupero sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

<sup>133</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. n. 117/2008 e DPR n. 120/2017**. Per quanto riguarda la qualità dei materiali, si veda in particolare, nel D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV - Titolo V - Allegato 5, la Colonna A della Tabella 1 "**Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti**" oppure i **valori di fondo naturali**.

12. (I) Le piantumazioni devono essere disposte nel modo più naturale possibile, evitando sia insediamenti monospecifici sia accostamenti che creino contrasti cromatici. Onde evitare strutture troppo geometriche, le linee di gradonatura devono essere diversificate alternando alberi e arbusti. Nell'area di raccordo del versante con il piano basale orizzontale, è opportuna la piantumazione di arbusti seguiti, nel tratto più prossimo alla scarpata, da specie arboree.
13. (I) Per la sistemazione vegetazionale occorre utilizzare specie autoctone e rustiche e prevedere la massima diversificazione specifica possibile, anche per assicurare il successo e l'automatismo dell'impianto, evitando le essenze esotiche e quelle infestanti (come la robinia). A tal fine la determinazione delle essenze e delle caratteristiche da conferire all'arbusteto o all'impianto forestale a ciclo lungo deve essere effettuata con attenzione alle presenze arboree e arbustive caratteristiche dei luoghi naturali in condizioni di suolo, esposizione e altitudine analoghe a quelle del sito estrattivo. In presenza di elementi vegetazionali attigui all'area di cava, è opportuno ripetere l'impianto delle essenze autoctone e spontanee esistenti. L'obiettivo prioritario da conseguire è l'insediamento di una compagine vegetale con percentuale di copertura e caratteristiche di composizione e struttura tali da garantirne il mantenimento nel tempo, con ricadute positive sull'assetto idrogeologico dell'area.
14. (I) Le opere a verde devono essere progettate prevedendo il massimo livello di connessione tra le siepi e la vegetazione arboreo-arbustiva, esistenti e di nuovo impianto.
15. (P) Per la sistemazione finale devono essere osservati i seguenti criteri generali di intervento:
- nella piantumazione devono essere impiegate specie esclusivamente e rigorosamente autoctone, possibilmente provenienti da vivai locali, oppure opportunamente cartellinate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa in materia;
  - nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
  - è vietata la piantumazione di gimnosperme e di essenze esotiche, anche se spontaneizzanti, le quali se infestanti devono essere opportunamente controllate, in particolare in caso di minaccia alle essenze di recente piantumazione;
  - particolare attenzione deve essere posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale o agrario eventualmente presente, osservando quanto disposto dalle presenti Norme; la programmazione di tali movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso o smaltito o che venga stoccato per tempi lunghi prima del suo riutilizzo, al fine di evitare il dilavamento e deterioramento delle specifiche caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici;
  - nel campo delle tecniche di ingegneria naturalistica, devono essere preferite le idrosemine con specie floristiche autoctone e le semplici messe a dimora di alberi e arbusti, limitando a casi di effettiva necessità altre soluzioni di costo o impatto maggiori, quali palificate vive, vimate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.).
16. (I) Per quanto non diversamente disposto dalle presenti Norme, si rinvia alle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>134</sup>, in particolare circa le modalità tecniche per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere a verde e le specie target per la ricostituzione degli ambienti naturali.

---

<sup>134</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

*Art. 45  
omissis*

*Art. 46  
Disposizioni specifiche per il recupero agricolo*

1. (I) La sistemazione finale delle aree a destinazione agricola può essere effettuata alla quota del piano di campagna originario o a quota inferiore, tramite riempimento totale o parziale dello scavo e la rimessa in posto, come strato superficiale, del terreno vegetale accantonato nella fase di escavazione.
2. (I) Devono essere evitati, negli ultimi due metri superficiali, riporti di materiali lapidei o ghiaiosi o comunque fortemente permeabili e riporti di materiali eccessivamente impermeabili, come quelli costituiti da significative quote di fanghi residuati dal lavaggio degli inerti. In tale spessore superficiale è compreso lo strato di finitura di terreno vegetale precedentemente accantonato, le cui condizioni devono essere verificate in sede di collaudo finale, per confronto con quelle rilevate prima dell'attività di escavazione, come indicato nelle presenti Norme.
3. (I) Nella ricomposizione dei fondi agrari occorre prestare particolare attenzione alla conservazione o alla piantagione di elementi vegetazionali lungo le strade campestri e lungo i limiti del fondo e delle proprietà, anche con la finalità di garantire aree di compensazione ecologica, secondo le modalità di intervento indicate nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>135</sup>.
4. (I) Nella ricostituzione dei fondi agrari occorre prestare particolare attenzione alla realizzazione di una rete scolante adeguata all'uso agricolo e al corretto drenaggio delle acque.

*Art. 47  
omissis*

*Art. 48  
Disposizioni specifiche per il recupero naturalistico*

1. (I) Nella Valutazione Ambientale e nella Valutazione di Incidenza dei piani settoriali (PIAE e PAE) e nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>136</sup> sono individuati i requisiti minimi che la progettazione degli interventi di recupero deve rispettare per garantire la corretta esecuzione degli interventi di rinaturazione.
2. (P) La sistemazione finale dei siti estrattivi per i quali è previsto l'interessamento della falda e delle parti dei siti estrattivi prossimi al corso d'acqua, come individuati nelle Tavole di Progetto **P2**, **P3** e **P6**, deve essere prevalentemente di tipo naturalistico e finalizzata al mantenimento, ampliamento e ricostituzione degli alvei e della fascia tampone, di biotopi umidi e di aree boscate o complessi macchia radura. La fascia tampone deve essere rinaturata per una superficie non inferiore a quella individuata nelle cartografie del PIAE.
3. (P) Per le attività estrattive sotto falda svolte nei Poli estrattivi ubicati nelle aree di conoide del fiume Trebbia e del torrente Nure, individuati nelle Tavole di Progetto **P2** e **P3**, almeno il **20%** dell'area interessata dall'attività estrattiva deve essere destinata ad aree a basso battente idrico per almeno 300 giorni all'anno, preferibilmente concentrate in specifici settori dell'invaso.
4. (P) Per i Poli di sabbia situati nella golenia del fiume Po, individuati nella Tavola di Progetto **P6**, la sistemazione finale deve essere effettuata secondo le indicazioni contenute nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>137</sup> e nelle linee guida regionali<sup>138</sup>.

---

<sup>135</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

<sup>136</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

<sup>137</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

5. (P) Secondo quanto previsto dall'Art. 5 delle presenti Norme, al fine di assicurare la massima continuità della fascia tampone, può essere necessario estendere gli interventi di rinaturazione alle aree demaniali prospicienti all'area estrattiva. Anche in tali aree demaniali l'attività di sistemazione deve essere svolta nel rispetto delle Linee guida per la costruzione della Rete ecologica<sup>139</sup> e degli strumenti di pianificazione e di gestione delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000, previo assenso da parte degli Enti competenti come prescritto dalle normative in vigore.
6. (P) Al fine di garantire la riuscita degli interventi di sistemazione vegetazionale, in fase di progetto occorre effettuare un'accurata campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici e un'attenta analisi delle caratteristiche dei suoli nell'area di interesse, per definire le più idonee essenze vegetali da impiegare nell'opera di rinaturazione. La progettazione delle zone a basso battente idrico (es. canneto) non può prescindere dagli opportuni approfondimenti sull'andamento idrometrico della falda e del corso d'acqua interessati.
7. (P) All'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, gli interventi di recupero naturalistico e in particolare la messa a dimora e manutenzione delle opere a verde devono essere realizzati con attenzione alle specie target per la ricostituzione degli ambienti naturali, come specificate nelle direttive tecniche attuative del PIAE<sup>140</sup>.
8. (I) Particolare attenzione deve essere posta alla fruizione turistico-ricreativa o scientifico-didattica dei luoghi oggetto di recupero naturalistico, in modo da non comprometterne le caratteristiche di naturalità. A tal fine possono essere individuate aree a diversa modalità di fruizione e di regolamentazione della presenza antropica. Le aree attrezzate devono permettere la sosta ed essere dotate di supporti per la didattica ambientale. Per favorire la fruizione delle aree recuperate può essere prevista l'installazione di capanni di osservazione e la realizzazione di piste ciclo-pedonali, con idonea cartellonistica informativa.
9. (P) All'interno o in prossimità dei siti di Rete Natura 2000, al termine dell'attività estrattiva devono essere opportunamente regolamentate le modalità di accesso alle aree ripristinate a scopo naturalistico, scientifico-didattico o turistico-ricreativo, in modo da non alterare le caratteristiche poste all'origine dell'istituzione del sito.
10. (I) Le zone di tutela naturalistica individuate dal PTCP e le zone con elementi di valore naturalistico-ambientale individuate nelle analisi eseguite per la formazione dei PAE, anche se interne ai Poli o Ambiti estrattivi non possono in alcun modo essere interessate da attività estrattive finì a se stesse<sup>141</sup> ma solo da interventi funzionali al recupero e alla valorizzazione delle condizioni di naturalità poste all'origine del vincolo. Il PAE deve prevedere specifiche tutele e modalità di intervento per tali zone, sulla base di approfondimenti idrogeologici e biologici.

---

<sup>138</sup> Rif. in particolare "Linee guida per il recupero ambientale della attività estrattive in ambito golenoale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" approvate con D.G.R. n. 2171/2007.

<sup>139</sup> Rif. **delib. C.P. n. 10/2013**.

<sup>140</sup> Ex Allegato 6 alle Norme del PIAE2011.

<sup>141</sup> Rif. art. 116, comma 11, delle Norme del PTCP:

*"Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive."*

*Art. 49  
omissis*

*Art. 50  
omissis*

*Art. 51  
omissis*

*Art. 52  
omissis*

## **TITOLO X - IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI**

*Art. 53*

### *Conformità degli impianti di lavorazione degli inerti con le prescrizioni del PTCP*

1. (I) Le disposizioni del presente Titolo riguardano gli impianti fissi e temporanei di lavorazione degli inerti, nel rispetto di quanto fissato in materia dal PTCP<sup>142</sup>.

*Art. 54*

### *Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti*

1. (P) Gli impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti (brevemente **impianti temporanei**) e le attrezzature di servizio sono ammessi all'interno dei Comparti e degli Ambiti estrattivi, con obbligo di rimozione prima del collaudo delle opere di sistemazione finale.
2. (P) Gli impianti temporanei possono essere ammessi all'esterno dei Poli e degli Ambiti estrattivi solo nelle aree specificamente individuate dal PAE e previa positiva valutazione in sede di VIA o di Screening del progetto.
3. (I) Il Comune può consentire ampliamenti e riammodernamenti degli impianti temporanei nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva connessa, previa verifica delle condizioni di variante ai sensi dell'Art. 20 delle presenti Norme.
4. (P) Presso gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio è ammessa l'installazione di impianti mobili di produzione di calcestruzzi a seguito della positiva valutazione in sede di VIA o di Screening del progetto.
5. (P) Presso gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio non è ammessa l'installazione di impianti di produzione di conglomerati bituminosi, anche se mobili.
6. (P) È comunque vietato l'utilizzo delle aree di cava e dei connessi impianti temporanei per attività diverse da quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti nella cava stessa, salvo quanto previsto dall'Art. 57 delle presenti Norme.
7. (P) Gli impianti temporanei connessi alle cave in esercizio sono ammessi nelle aree naturali protette secondo quanto previsto dalle leggi istitutive<sup>143</sup> e specificato nei relativi Piani territoriali.

---

<sup>142</sup> Rif. art. 116.

<sup>143</sup> Per il Parco regionale fluviale del Trebbia rif. **L.R. n. 19/2009**, art. 6 "Norme di salvaguardia", comma 10 (al momento della stesura delle presenti Norme: "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività.").

8. (P) I progetti di sistemazione finale delle aree di cava devono indicare l'assetto finale delle aree occupate dagli impianti temporanei, nel rispetto di quanto previsto dal PIAE e dal PAE, definendo gli interventi necessari per la riqualificazione delle stesse al termine dell'attività estrattiva e le adeguate garanzie finanziarie.
9. (P) Al momento del collaudo della sistemazione finale della cava, gli impianti temporanei devono essere completamente rimossi e l'area ripristinata secondo quanto definito dal PAE e dal progetto estrattivo.

#### *Art. 55*

#### *Impianti fissi di lavorazione degli inerti*

1. (P) Il PIAE individua nella Tavola di Progetto **P10** le Zone per impianti fissi di lavorazione degli inerti compatibili con l'assetto fluviale. Il PAE e lo strumento urbanistico comunale possono individuare, ai sensi delle Norme del PTCP<sup>144</sup>, ulteriori zone per impianti fissi, anche in ampliamento di quelle già individuate. Le nuove individuazioni possono essere localizzate solamente in aree non tutelate dagli strumenti di pianificazione e comunque valutate idonee ad esito delle verifiche di sostenibilità ambientale e territoriale cui è soggetta la procedura di individuazione. Per tali nuove individuazioni le fasce fluviali A e B del PTCP devono ritenersi comunque inidonee, potendo eventualmente ospitare solo attracchi, impianti di trasporto (nastri) e zone di stoccaggio temporaneo a servizio di impianti collocati esternamente a dette fasce.
2. (P) Nelle zone per impianti fissi sono ammessi gli impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono ammessi gli impianti di lavorazione e taglio di pietre naturali e gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione degli inerti. Per impianti connessi si intendono quelli che per la produzione dei conglomerati utilizzano prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo. Sono ammesse le attrezzature di servizio, quali le incastellature, metalliche o non, fisse o mobili, i manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, nonché le vasche di decantazione delle acque di lavaggio e le aree di stoccaggio temporaneo dei fanghi sedimentati nelle vasche stesse, i serbatoi e i silos.
3. (P) Nelle zone per impianti fissi non sono ammessi:
  - le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
  - gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi non connessi agli impianti di lavorazione degli inerti ai sensi del comma precedente;
  - i cementifici;
  - i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
  - gli impianti di produzione delle calci (cottura, macinatura e confezionamento);
  - gli altri impianti analoghi, per funzione o destinazione, a quelli di cui sopra.
4. (P) Nelle zone per impianti fissi non sono ammesse attività diverse da quelle specificate nel presente articolo, salvo quanto previsto dall'Art. 57 delle presenti Norme.
5. (P) Gli impianti fissi sono ammessi nell'ambito delle aree naturali protette secondo quanto previsto dalle leggi istitutive<sup>145</sup> e specificato nei relativi Piani territoriali.

---

<sup>144</sup> Rif. art. 116.

<sup>145</sup> Rif. per il Parco regionale fluviale del Trebbia: **L.R. n. 19/2009**, art. 6 "Norme di salvaguardia", comma 10 (al momento della stesura delle presenti Norme: "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove

6. (P) Gli impianti fissi già presenti o previsti nelle Aree contigue delle aree naturali protette (Parchi) alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi nelle Zone per impianti fissi individuate dal PIAE. Al termine dell'attività le aree comprese nelle Zone per impianti fissi ricadenti nelle Aree contigue devono essere sistemate a carico del proprietario e incluse nella Zona B del Parco.
7. (P) Entro **2 anni** dall'approvazione del PIAE, gli esercenti delle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** sono tenuti a presentare al Comune il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente **PSQA**) di cui all'Art. 56 delle presenti Norme. La mancata presentazione del PSQA impedisce il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o concessioni, ad eccezione di quelle necessarie per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.
8. (P) Per assicurare l'attuazione dei contenuti del PSQA da parte del gestore dell'impianto, il Comune approva il PSQA previa stipula di apposita convenzione, assicurata da idonee garanzie finanziarie. Nel caso in cui le opere di mitigazione previste dal PSQA non siano realizzate nei tempi e nei modi previsti dal medesimo PSQA, il Comune può provvedere in via sostitutiva attingendo ai suddetti strumenti finanziari.
9. (P) A seguito dell'approvazione del PSQA, le Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** sono recepite nello strumento urbanistico comunale e individuate come zone produttive speciali, per le quali non sono ammessi cambi di destinazione d'uso produttivo che non abbiano la specifica caratterizzazione e regolamentazione di impianto fisso di lavorazione degli inerti, secondo i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo.
10. (I) Nel corso dell'attività è ammesso il cambio del soggetto gestore della zona per impianti fissi e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme.
11. (P) Le aree occupate da impianti esterne alle zone per impianti fissi individuate dagli strumenti di pianificazione sono da ritenersi incompatibili e devono pertanto essere dismesse e riqualificate secondo quanto previsto dal programma concordato con il Comune, che deve definire tempi e modalità di cessazione delle attività e indicare l'assetto finale delle aree individuando i relativi interventi di riqualificazione. Nelle aree da dismettere non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni ambientali. Nelle more della dismissione degli impianti, possono essere effettuate migliorie e adeguamenti tecnologici solo in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dagli obblighi di legge.
12. (P) Gli impianti ubicati nelle fasce fluviali A o B del PTCP devono essere rimossi al termine dell'attività ripristinando tali aree alla naturalità tipica delle aree fluviali. Fino alla dismissione degli impianti, è ammesso il cambio del soggetto gestore e l'installazione di nuovi impianti ammessi dalle presenti Norme limitatamente all'adeguamento tecnologico, rimanendo comunque esclusi i cambi di destinazione urbanistica e d'uso che esulino dal campo delle attività di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.
13. (I) Ai sensi delle Norme del PTCP<sup>146</sup>, gli Enti con competenze territoriali promuovono e incentivano la dismissione volontaria degli impianti fissi esistenti nelle fasce fluviali A, B e C del PTCP, favorendo l'eventuale delocalizzazione in zone produttive idonee, non tutelate, e la rimozione degli impianti e delle attrezzature di servizio, con il contestuale recupero delle aree dismesse alle condizioni di naturalità tipiche delle pertinenze fluviali. Qualora detti impianti in via di dismissione insistano su tratti navigabili del corso d'acqua tutelato, possono essere mantenuti all'interno degli argini maestri solo gli attracchi e le attrezzature per il trasporto, rimanendo comunque escluso l'accumulo di materiale in area golenale.
14. (I) Il PIAE prevede una riserva complessiva pari a 2.200.000 m<sup>3</sup> di sabbie e ghiaie alluvionali a disposizione degli operatori interessati alla delocalizzazione quale possibile incentivo alla dismissione volontaria degli impianti fissi ubicati nelle fasce fluviali A, B e C del PTCP, secondo i criteri definiti nelle specifiche direttive tecniche attuative del

---

*attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività.*)

<sup>146</sup> Rif. art. 116.

PIAE<sup>147</sup>. La Provincia, sentito il Comune interessato, può assegnare detti volumi all'operatore tramite atto dell'organo gestionale provinciale. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli estrattivi individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m<sup>3</sup>, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente dal PAE.

15. (I) Nelle zone per impianti fissi sono consentiti, compatibilmente con i vincoli territoriali esistenti, interventi di nuova edificazione (effettuati anche attraverso ampliamenti di edifici esistenti o demolizioni e ricostruzioni), fino ad un massimo del **20%** della Superficie coperta complessiva già esistente o del **5%** della Superficie territoriale delle predette Zone. I suddetti parametri sono incrementati del **50%**<sup>148</sup> per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ISO 14000 o EMAS ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 e di un ulteriore **50%**<sup>149</sup> nel caso di intervento esterno alle fasce fluviali A e B del PTCP. Le superfici coperte già esistenti sono calcolate considerando anche le incastellature metalliche, misurate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo. La realizzazione degli interventi di nuova edificazione è comunque subordinata all'acquisizione del titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, dei pareri degli Enti competenti, delle autorizzazioni ambientali e dell'autorizzazione paesaggistica, dove necessaria.
16. (P) Nelle Zone per impianti fissi individuate nella Tavola di Progetto **P10** gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono ammessi solo se previsti dal PSQA.
17. (P) Al fine di favorire, nelle zone per impianti fissi, le attività di recupero di cui all'Art. 57 delle presenti Norme, le superfici interessate dai relativi impianti non sono soggette ai limiti di copertura previsti dalle presenti Norme.

#### *Art. 56*

#### *Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA)*

1. (I) Il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (brevemente **PSQA**) è finalizzato al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti di lavorazione degli inerti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi. Nel PSQA devono essere descritti gli interventi previsti, strutturali e di processo (manutenzione, ammodernamento, ampliamento o riassetto funzionale, adeguamento igienico, ecc.), sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture e impianti tecnologici temporanei, compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni o obiettivi di sicurezza e tutela ambientale. Il PSQA deve essere supportato da adeguate considerazioni di compatibilità tecnica e ambientale in funzione degli elementi di tutela e di criticità presenti nell'area.
2. (P) Il PSQA deve prevedere l'abbandono delle aree non idonee, risolvendo le situazioni di incompatibilità rilevate nel censimento del PIAE<sup>150</sup> e garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (via alzaia, piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale). Oltre alle suddette situazioni di incompatibilità e fermi restando gli esiti del censimento del PIAE, devono essere considerati eventuali nuovi vincoli apposti dai piani territoriali prevedendo strategie di minimizzazione delle eventuali interferenze negative.
3. (P) Il PSQA deve comunque programmare la dismissione delle parti degli impianti ubicate nelle Zone fluviali A1, A3 e B1 del PTCP e nelle aree del demanio fluviale e lacustre. Il Comune può condizionare l'attuazione delle previsioni estrattive, eventualmente afferenti a tali impianti, all'effettiva dismissione dei medesimi in tali aree.

---

<sup>147</sup> Ex Allegato 13 alle Norme del PIAE2011.

<sup>148</sup> Ovvero fino al limite del 30% della Superficie coperta complessiva e 7,5% della Superficie territoriale.

<sup>149</sup> Ovvero fino al limite del 40% della Superficie coperta complessiva e 10% della Superficie territoriale.

<sup>150</sup> Il censimento degli impianti è stato effettuato in sede di PIAE 2001 e completato in sede di PIAE2011 (vd Relazione tecnica, paragrafo 2.4).

4. (P) Il PSQA è approvato dal Comune e deve essere aggiornato con cadenza stabilita dal Comune stesso nell'atto di approvazione, comunque non superiore a **10 anni**.
5. (I) I contenuti del PSQA e gli indirizzi per le misure di mitigazione da mettere in atto sono precisati da specifiche direttive tecniche attuative del PIAE<sup>151</sup> e possono essere ulteriormente specificati dai Comuni in sede di PAE.

#### *Art. 57*

#### *Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse naturali*

1. (I) Il PIAE e il PAE favoriscono la raccolta e il recupero<sup>152</sup> dei materiali alternativi alle risorse naturali oggetto di sfruttamento estrattivo (brevemente **materiali alternativi**), in particolare dei materiali provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (brevemente **materiali da C&D**) e dagli scavi per la realizzazione di opere (brevemente **terre e rocce da scavo o TRS**)<sup>153</sup>, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (brevemente **PRGR**), come specificato nel PTCP e nel PIAE, in coordinamento con quanto stabilito dal PAI dell'Autorità di bacino, per quanto riferibile alla localizzazione di impianti e operazioni di gestione<sup>154</sup>.
2. (P) Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto disposto dalle normative sovraprovinciali e dalle corrispondenti direttive attuative<sup>155</sup>, i Comuni, anche in forma associata, devono individuare sul proprio territorio specifiche aree in cui sia consentito il deposito provvisorio ed eventuale recupero<sup>156</sup> dei materiali alternativi di cui al presente articolo. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e di gestione dei rifiuti, tali aree devono essere ubicate lontano da abitazioni e poste preferibilmente lungo la viabilità principale, per favorire la raccolta e il trasferimento dei materiali, nonché la loro lavorazione, che può essere svolta nello stesso sito di raccolta, tramite idonei impianti autorizzati.
3. (P) Contestualmente all'individuazione delle aree di deposito provvisorio ed eventuale recupero dei materiali alternativi di cui al presente articolo, e comunque preliminarmente alla loro entrata in funzione, i Comuni devono individuare i soggetti pubblici o privati abilitati a gestire dette aree e ad effettuare le operazioni connesse, sottoscrivendo con questi appositi accordi/convenzioni per disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006. Tali iniziative devono rientrare in un contesto più ampio di azioni, da definire in accordo con le associazioni di categoria, i Comuni associati o confinanti, la Camera di commercio, gli Ordini e i Collegi professionali, finalizzate a favorire esperienze di demolizione selettiva e ad aumentare la dotazione

---

<sup>151</sup> Ex Allegato 10 ed ex Allegato 6 (capitolo 6.9) alle Norme del PIAE2011.

<sup>152</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006**, art. 183, comma 1, lettere o) e t).

<sup>153</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006**, art. 184, comma 3, lettera b).

<sup>154</sup> I materiali alternativi indicati nel testo sono generalmente qualificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente. Si tratta infatti di **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 (al momento della stesura delle presenti Norme: *"i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis"*), salvo:

- i casi di **esclusione** dall'ambito di applicazione della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 185 del Decreto stesso;
- i casi in cui i materiali siano qualificabili come **sottoprodotti** ai sensi dell'art. 184-bis del decreto;
- i casi di **cessazione della qualifica di rifiuto** ai sensi dell'art. 184-ter del decreto.

Per le **TRS**, si vedano anche l'art. 186 del Decreto e il DPR n. 120/2017, con le relative linee guida applicative (Delib. SNPA n. 54/2019 del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente).

<sup>155</sup> Rif. in particolare **L.R. n. 16/2015**, art. 3 *"Prevenzione, raccolta differenziata, riuso"*.

<sup>156</sup> Il D.Lgs. n. 152/2006 contempla lo **stoccaggio** (art. 183, comma 1, lettera aa) e il **deposito temporaneo** (lettera bb). Lo stoccaggio comprende le attività di **smaltimento** consistenti nelle operazioni di **deposito preliminare** di rifiuti (**D15** dell'Allegato B, precedente una delle operazioni da D1 a D14) e le attività di **recupero** consistenti nelle operazioni di **giacenza e/o messa in riserva** (**R13** dell'Allegato B, precedente una delle operazioni di recupero di materia da R2 a R12).

impiantistica per le attività di recupero, anche di qualità, nonché a formare i tecnici che a diverso titolo si occupano della materia e ad incentivare il recupero di materiali idonei al riempimento dei vuoti di cava.

4. (P) Fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e di gestione dei rifiuti, la raccolta comunale dei materiali alternativi di cui al presente articolo deve essere soggetta alle ulteriori seguenti condizioni:
  - a. le zone di deposito provvisorio ed eventuale recupero devono essere ben segnalate, di facile accesso, delimitate, recintate e custodite;
  - b. le zone di deposito provvisorio ed eventuale recupero devono essere, per quanto possibile, mascherate rispetto all'esterno con adeguate opere di mitigazione (cortine alberate, siepi plurispecifiche, ecc.);
  - c. le zone di deposito ed eventuale recupero devono essere adeguatamente impermeabilizzate;
  - d. i materiali non provenienti da attività di C&D, differenziati o differenziabili nelle categorie previste dai regolamenti in vigore (ad es. inerti ferrosi, rifiuti ingombranti di qualsiasi tipo, rifiuti organici, carte e cartoni, plastiche, ecc.), devono essere smaltiti in impianti appositi, in funzione dei codici di appartenenza;
  - e. all'interno della zona di deposito provvisorio ed eventuale recupero è consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio (incastellature metalliche o non, fisse o mobili, manufatti per il ricovero e la riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, vasche di decantazione delle acque di lavaggio, ecc.).
5. (I) Al fine di massimizzare l'utilizzo dei materiali alternativi di cui al presente articolo, riducendo il consumo di risorse naturali non rinnovabili, le stazioni appaltanti per la realizzazione di lavori pubblici devono prevedere nell'ambito dei capitolati d'appalto quote minime di tali materiali o meccanismi premianti in sede di aggiudicazione, ferme restando le misure obbligatorie già previste dalle normative vigenti<sup>157</sup>. Il medesimo obbligo deve essere previsto nell'ambito delle convenzioni urbanistiche stipulate dai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
6. (P) Al fine di incentivare l'utilizzo dei materiali alternativi di cui al presente articolo, i Comuni, in sede di rilascio dei titoli edilizi, devono richiedere la preventiva quantificazione dei materiali potenzialmente generati dall'attività edilizia prevista. A inizio lavori l'interessato deve comunicare al Comune il soggetto a cui detti materiali verranno conferiti, mentre a fine lavori deve comunicare l'avvenuto conferimento degli stessi. Qualora i lavori siano effettuati in economia e i quantitativi di materiali di cui sopra siano contenuti entro i **0,3 m<sup>3</sup>/giorno**, si assume che detti materiali possano ricondursi alla definizione di "rifiuti da C&D di origine domestica" ai sensi della normativa sovraprovinciale

---

<sup>157</sup> Rif. **D.M. n. 203/2003** e regime di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (brevemente **CAM**) di cui al PAN GPP approvato con D.M. 11/04/2008.

La disciplina dei CAM è stata introdotta dal Piano d'azione nazionale approvato con DM 11/04/2008 (*"Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP – Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement)"*), che mira a definire specifici obiettivi di sostenibilità ambientale per gli acquisti di prodotti/servizi delle Pubbliche Amministrazioni (cd **"acquisti verdi"**). Tali obiettivi si traducono, attraverso il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice Appalti", in requisiti obbligatori da inserire nei documenti progettuali e quindi nelle gare d'appalto (art. 34). Gli obiettivi specifici sono affidati a Decreti ministeriali che definiscono i CAM per ciascuna attività o categoria merceologica, comprendendo in vari casi quantità minime di utilizzo dei materiali di recupero. Ad es. nell'ambito dei CAM definiti nel 2017 per l'*"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"* (Allegato 2 del DM 11/01/2017), l'Amministrazione Pubblica deve, tra altre cose:

- verificare che il progetto preveda l'uso di materiali composti da materie prime rinnovabili e una distanza minima per l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione;
- assicurare l'uso di materia recuperata o riciclata per almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati;
- utilizzare componenti edilizi di cui sia garantita la disassemblabilità, cioè la possibilità che, a fine vita, possano essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili;
- garantire che in cantiere almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici, escludendo gli scavi, sia avviata a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclo.

Al momento della stesura delle presenti Norme è in discussione l'obbligatorietà di tali requisiti nelle gare d'appalto, di cui si contesta un possibile effetto negativo in termini di rallentamento dello sviluppo economico, proponendo in alternativa un loro mantenimento solo come parametro premiante in sede di aggiudicazione.

in materia di raccolta differenziata<sup>158</sup>, essendo pertanto consentito indicare, quale destinatario del conferimento, il centro comunale di raccolta, senza ulteriori comunicazioni a fine lavori relative all'avvenuto conferimento. Qualora vi siano modifiche superiori al **15%**, in aumento o in diminuzione, rispetto ai quantitativi previsti in sede di progettazione, è necessaria una preventiva comunicazione delle modifiche al Comune.

7. (I) Il Comune, con il supporto dell'Agenzia regionale competente per la protezione ambientale, effettua controlli a campione per verificare il rispetto di quanto indicato al precedente comma.
8. (I) Al fine di incentivare la realizzazione di centri di raccolta dei materiali alternativi di cui al presente articolo, la Provincia può assegnare agli operatori interessati un incentivo volumetrico, attingendo alla riserva di cui all'Art. 55 delle presenti Norme. L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli estrattivi individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m<sup>3</sup>, non costituisce Variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE, previa stipula di accordo con la Provincia ai sensi delle normative vigenti.
9. (I) La Provincia può intraprendere ulteriori azioni atte a favorire la raccolta dei materiali alternativi di cui al presente articolo, in particolare dei "rifiuti da C&D di origine domestica", nei Comuni ove non siano già presenti centri di raccolta per il conferimento di tali rifiuti, tramite penalizzazioni o incentivi, in termini volumetrici o economici. I suddetti provvedimenti possono essere assunti con atti dell'organo gestionale provinciale, tenendo conto delle misure già in atto a livello regionale o comunale<sup>159</sup>.
10. (I) Ai fini di cui al comma 1 e in virtù dei principi di autosufficienza e prossimità fissati dal PRGR, le attività di gestione dei materiali da C&D e delle TRS<sup>160</sup> possono essere ammesse anche presso gli impianti di lavorazione degli inerti, **fissi o temporanei**, nel rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti stabiliti dai contenuti prescrittivi e di indirizzo della pianificazione generale e di settore<sup>161</sup> e comunque nell'osservanza degli esiti delle previste procedure di VIA o di Screening<sup>162</sup>, alle condizioni ivi stabilite, e secondo i provvedimenti autorizzativi richiesti dalle normative in materia.
11. (P) Relativamente ai soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti connessi alle cave in esercizio di cui all'Art. 54 delle presenti Norme, l'ammissibilità delle attività di gestione dei materiali da C&D e delle TRS di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti condizioni:

---

<sup>158</sup> Rif. **L.R. n. 16/2015**, art. 3 "Prevenzione, raccolta differenziata, riuso" e relative direttive attuative. Al momento della stesura delle presenti Norme, rif. in particolare **D.G.R. n. 2218/2016** "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016" (i rifiuti da C&D di origine domestica corrispondono ai rifiuti misti provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione).

<sup>159</sup> **L.R. n. 16/2015**, art. 3, e relative direttive attuative (azioni per l'individuazione dei centri di riuso comunali e non comunali).

<sup>160</sup> Il Capitolo 14 della Relazione del PRGR indica i "materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione", che tuttavia insieme alle TRS rientrano nella medesima categoria di rifiuti speciali (D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3, lett. b). Il PIAE tratta pertanto omogeneamente tale categoria ai fini del recepimento delle indicazioni del PRGR, anche tenendo conto della rinnovata regolamentazione delle TRS introdotta dal DPR n. 120/2017 (successivo al PRGR), con le relative linee guida applicative (Delib. SNPA n. 54/2019 del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente).

<sup>161</sup> Relativamente ai **criteri di inidoneità per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti**, in particolare in relazione alle aree di tutela fluviale, occorre osservare quanto disposto dalle Norme del **PTCP** e del **PAI** (in particolare art. 10, comma 12-bis, e art. 38, comma 1, delle Norme PTCP e art. 29, comma 3, e art. 30, comma 3, delle Norme PAI) e dagli **strumenti urbanistici comunali**. Occorre osservare anche il **PRGR** e il relativo atto ricognitivo provinciale di rispondenza della pianificazione di competenza (**Delib. C.P. n. 23/2016**). Per quanto riguarda in particolare le **aree di tutela fluviale**, tali normative stabiliscono che, ferme restando le deroghe specificamente previste, le fasce fluviali A, B, C e I sono da ritenersi generalmente inidonee per la localizzazione di impianti e operazioni di gestione dei rifiuti, ad eccezione della fascia C dove possono essere ammessi ad esito positivo di una specifica valutazione di compatibilità idraulica. Gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti alla data di entrata in vigore del PAI possono essere mantenuti nelle fasce fluviali A e B, esclusivamente alle condizioni stabilite dai suddetti piani, e nelle fasce fluviali C solo a fronte di opportuni accorgimenti tecnici in grado di mitigare il rischio idraulico e ambientale.

<sup>162</sup> Rif. **L.R. n. 4/2018**. Da evidenziare che in base alla legislazione vigente la procedura di VIA/Screening relativa al trattamento dei rifiuti è di competenza regionale.

- a. che siano esclusi materiali pericolosi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - b. che l'impianto di trattamento sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava, anche al fine di favorire l'utilizzo del materiale estratto;
  - c. che siano stabilite, in sede di procedura di VIA o di Screening e in sede di autorizzazione, adeguate quote massime di materiali estranei alla cava ammissibili nell'impianto rispetto a quelli oggetto di sfruttamento estrattivo, comunque inferiori al **50%** dei volumi complessivi trattati dall'impianto su base annuale;
  - d. che le autorizzazioni alla gestione dei materiali estranei alla cava siano ammesse fino all'esaurimento del volume estraibile della cava, con obbligo, alla scadenza, di effettuare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, come previsto dalla normativa vigente in materia<sup>163</sup> e dal progetto autorizzato;
  - e. che sia valutata, preventivamente all'autorizzazione o ai relativi rinnovi o proroghe, l'eventuale disponibilità di aree a destinazione urbanistica produttiva potenzialmente più idonee in base alle direttive vigenti<sup>164</sup>, provvedendo ai conseguenti trasferimenti di attività.
12. (I) Nell'osservanza dei criteri di localizzazione delle attività di gestione dei rifiuti stabiliti dalla pianificazione vigente, per i soli impianti **temporanei** di prima lavorazione degli inerti **interni alle cave in esercizio** può ritenersi superabile, a fronte di specifiche valutazioni condotte in sede di PAE e in sede di procedura di VIA o di Screening dei progetti estrattivi, il fattore di inidoneità indicato nel PTCP relativo alla presenza di elementi vegetazionali, qualora il PAE e il progetto estrattivo autorizzato prevedano la rimozione e il successivo ripristino e potenziamento delle componenti vegetali in sede di sistemazione finale.

## **TITOLO IX – ATTIVITÀ MINERARIE**

### *Art. 58 Attività minerarie*

1. (I) Le competenze, le procedure e gli adempimenti connessi alle attività minerarie sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, come richiamate dall'Art. 1 delle presenti Norme.
2. (I) Secondo quanto previsto dalla normativa vigente<sup>165</sup>, il PIAE individua le aree suscettibili di sfruttamento minerario, nella Tavola di Progetto **P7**, corredata dall'indicazione delle modalità d'intervento e di sistemazione finale da osservare nell'esercizio delle attività. Dette individuazioni mantengono la loro validità nei termini indicati nella concessione mineraria e si intendono automaticamente aggiornate in caso di rinnovo o modifica della concessione, ferma restando la necessità di successivo adeguamento del PIAE.
3. (P) Le somme annue dovute quale canone di concessione mineraria sono introitate dal Comune e in parte devolute a Provincia e Regione secondo le tariffe e le ripartizioni definite dalla normativa vigente<sup>166</sup>.

---

<sup>163</sup> Rif. **D.Lgs. n. 152/2006**.

<sup>164</sup> Secondo quanto disposto dall'art. 196, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come specificato dal PRGR, per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, ad esclusione delle discariche, sono da privilegiare le aree industriali, compatibilmente con le peculiarità delle stesse. La medesima localizzazione preferenziale è altresì prevista per i centri di raccolta, anche in aree contigue a quelle sopra indicate.

<sup>165</sup> Rif. **L.R. n. 3/1999**, art. 146, comma 2, lettera b.

<sup>166</sup> Al momento della stesura delle presenti Norme:

- il canone è stabilito nel valore annuo di **41,60 €/ha** (ha = ettari dell'intera concessione mineraria), a cui si aggiunge l'imposta regionale pari a **3 volte il canone** (rif. ...);
- la **L.R. n. 18/2016** sulla legalità dà diritto, a compensazione dei nuovi adempimenti connessi alla comunicazione dei dati di trasporto del materiale scavato, a una riduzione del **10%** sugli oneri estrattivi a carico dei titolari, a valere sulle concessioni rilasciate dopo il 12/11/2016 (rif. artt. 41 e 47 della legge, come disciplinati dalla direttiva attuativa **D.G.R. n. 1783/2017**);
- la **L.R. n. 3/1999**, art. 146, comma 5, fissa le quote di ripartizione degli oneri introitati nella misura del **20%** a favore della Provincia e **5%** a favore della Regione, potendo quindi il Comune trattenere solo il **75%** di quanto dovuto.

4. (P) Relativamente al trasporto del materiale estratto devono essere rispettati gli obblighi di comunicazione previsti dalle normative vigenti in materia di legalità<sup>167</sup>.
5. (P) L'uso di esplosivi, accessori detonanti e mezzi d'accensione deve essere limitato a quelli riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi della normativa vigente<sup>168</sup>.

*Art. 59  
omissis*

## **TITOLO X – ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELLE AREE FLUVIALI E LACUSTRI**

*Art. 60  
Attività estrattive nelle aree fluviali e lacustri*

1. (I) Secondo quanto disposto dalle normative sovraprovinciali<sup>169</sup>, nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacustre l'estrazione dei materiali litoidi è consentita solo per interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, intrapresi o concessi dalle Autorità idrauliche competenti sul corso d'acqua<sup>170</sup> nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione assunti nelle forme di legge.
2. (I) Come stabilito dalla normativa vigente<sup>171</sup>, il PIAE deve tener conto, nella stima dei fabbisogni e nel dimensionamento del Piano, dei quantitativi di materiali resi disponibili dagli interventi di cui al comma 1. A tal fine, la Provincia consulta periodicamente le Autorità competenti per quantificare i volumi autorizzati o autorizzabili in base agli specifici programmi di intervento, ferme restando le consultazioni da effettuarsi ai fini del monitoraggio del PIAE ai sensi dell'Art. 61 delle presenti Norme.
3. (I) La vigilanza delle attività di cui al presente articolo spetta alle Autorità idrauliche competenti sul corso d'acqua, agli organi di Polizia mineraria e ai corpi di polizia locale, eventualmente coadiuvati dalle Guardie ecologiche volontarie<sup>172</sup>, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli accordi in essere.

## **TITOLO XI – MONITORAGGIO DEL PIAE**

*Art. 61  
Monitoraggio del PIAE*

1. (I) La Provincia si impegna ad effettuare un monitoraggio sistematico del PIAE, al fine di verificarne lo stato di attuazione, valutare il raggiungimento degli obiettivi assunti e rilevare eventuali criticità da risolvere.
2. (I) L'attività di monitoraggio di cui al presente articolo deve basarsi sugli indicatori contenuti nello specifico elaborato di ValSAT, eventualmente integrati con ulteriori indicatori concordati con l'Agenzia regionale competente per la

---

<sup>167</sup> Rif. L.R. n. 18/2016, artt. 41 e 47, e D.G.R. n. 1783/2017.

<sup>168</sup> Rif. DM 6/02/2018 "Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo" e relativi provvedimenti attuativi (Decreti direttoriali delle strutture competenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico). Si veda in particolare art. 1, comma 2, e art. 9 del Decreto. Elenco aggiornato consultabile all'indirizzo <http://unmig.mise.gov.it/unmig/esplosivi/indice.asp>.

<sup>169</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 2.

<sup>170</sup> Per quanto riguarda il territorio regionale rif. L.R. n. 13/2015 e relative direttive attuative (es. D.G.R. n. 2363/2016).

<sup>171</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 2, comma 5, e art. 6, comma 6.

<sup>172</sup> Rif. L.R. n. 23/1989.

protezione ambientale in ragione di aspetti rilevanti precedentemente non considerati, il cui controllo sia ritenuto non rinviabile a una procedura di Variante al PIAE. In sede di Variante al PIAE occorrerà comunque provvedere agli opportuni aggiornamenti del set di indicatori a partire da quelli integrativi introdotti in sede di monitoraggio.

3. (I) Ogni **tre anni** dall'approvazione del PIAE, la Provincia rende conto delle attività di monitoraggio del Piano redigendo una Relazione sullo stato di attuazione della pianificazione provinciale e comunale (brevemente **Relazione di monitoraggio del PIAE**), considerando le progettazioni concluse o in corso, le escavazioni concluse o in corso come desumibili dalle comunicazioni annuali degli oneri estrattivi e dalle denunce d'esercizio, le realizzazioni degli interventi di sistemazione finale e le ulteriori analisi effettuate in relazione agli indicatori di cui al comma precedente. Dalla Relazione deve emergere una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assunti nel Piano e una descrizione delle eventuali criticità riscontrate.
4. (I) Per la stesura della Relazione di monitoraggio del PIAE, la Provincia consulta le Agenzie regionali e interregionali competenti in materia di Polizia mineraria e idraulica, sicurezza territoriale e protezione ambientale, i Comuni e gli altri Enti che detengono informazioni utili per le attività di monitoraggio del Piano, garantendo altresì un'attività di consultazione con le Associazioni di categoria e con le Associazioni ambientaliste riconosciute. La consultazione deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per le attività di monitoraggio. Particolare attenzione deve essere posta agli impatti indotti sui corsi d'acqua, agli impatti indotti dal trasporto dei materiali, al recupero dei materiali alternativi.
5. (I) La Relazione di monitoraggio del PIAE deve essere approvata con provvedimento dell'organo gestionale provinciale e pubblicata sul sito web della Provincia, dandone tempestivo avviso alla Regione, ai Comuni e loro Unioni, alle Agenzie regionali e interregionali competenti in materia di Polizia mineraria e idraulica, sicurezza territoriale e protezione ambientale e ad altri organismi potenzialmente interessati.
6. (P) Qualora gli esiti delle attività di monitoraggio del PIAE indichino la presenza di effetti non preventivati o scostamenti significativi dei valori degli indicatori rispetto a quelli attesi, devono essere attivati approfondimenti tematici per verificare le cause di tali scostamenti e adottate idonee misure correttive volte alla risoluzione delle criticità riscontrate, secondo quanto specificato dalla ValSAT del Piano.
7. (I) Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio del PIAE costituiscono base conoscitiva di riferimento essenziale per le successive revisioni del Piano.
8. (I) Per le attività di monitoraggio del PIAE la Provincia può avvalersi della collaborazione di altri Enti territoriali, con priorità per quelli cui compete l'attività di Polizia mineraria, provvedendo a costituire le idonee forme di accordo.

## **TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### *Art. 62*

#### *Disposizioni finali e transitorie*

1. (I) Come disposto dalle normative vigenti<sup>173</sup>, i **Comuni dotati di PAE** provvedono ad adeguarlo alle nuove previsioni del PIAE<sup>174</sup> entro **due anni** dall'entrata in vigore dello stesso PIAE, mentre i **Comuni sprovvisti di PAE** provvedono ad adottarlo entro **un anno** dall'entrata in vigore del PIAE, purché non siano esonerati dall'obbligo di predisporlo, secondo quanto disposto dal successivo comma.

---

<sup>173</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 9.

<sup>174</sup> L'obbligo di adeguamento riguarda tutti gli aspetti considerati dal PIAE per le parti innovative riguardanti i contenuti della pianificazione comunale.

2. (I) Come previsto dalle normative vigenti<sup>175</sup>, a fronte di espressa e motivata richiesta del Comune, assunta con deliberazione del Consiglio comunale, la Provincia, tramite provvedimento dell'organo gestionale provinciale, previo parere dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (polizia mineraria), può concedere l'esonero dall'obbligo di predisporre il PAE. I provvedimenti provinciali di esonero possono essere motivatamente revocati, tramite provvedimento del medesimo organo. Possono ritenersi implicitamente esonerati i Comuni per i quali il PIAE non formula alcuna previsione.
3. (I) Le previsioni dei **PAE vigenti** mantengono piena efficacia per le parti non decadute e non contrastanti con norme, piani e altri atti cogenti sopravvenuti, fermi restando gli obblighi di adeguamento di cui al comma 1.
4. (I) In virtù dei principi di salvaguardia, i **PAE adottati** prima dell'adozione di nuove previsioni di PIAE o di PTCP sono approvati e attuati secondo le disposizioni del PIAE e PTCP vigenti al momento dell'adozione del PAE, salvo diverse espresse disposizioni prescrittive contenute nei suddetti piani provinciali sopravvenuti e fermi restando gli obblighi di adeguamento di cui al comma 1 successivi all'approvazione del PAE. Resta nella facoltà del Comune provvedere a una riadozione del PAE per provvedere tempestivamente all'adeguamento alle nuove previsioni di PIAE o di PTCP.
5. (I) Qualora il PIAE introduca profili prestazionali più gravosi di quelli previsti da un **PAE vigente**, in sede di procedura di VIA o di Screening del progetto o in sede di autorizzazione convenzionata l'Ente che assume il provvedimento può disporre, per motivate ragioni connesse a particolari impatti o sensibilità ambientali, di attestare l'attività sui nuovi standard tecnico-operativi, ferma restando la facoltà per l'operatore di assumere i nuovi standard su base volontaria, in accordo con il medesimo Ente.
6. (I) Gli Allegati alle Norme del PIAE 2011 (brevemente **Allegati 2011**) conservano efficacia come strumento di indirizzo per le parti non dichiarate decadute o non sostituite dalle direttive tecniche attuative del PIAE di cui all'Art. 1, comma 1, delle presenti Norme o non implicitamente superate da contrastanti disposizioni contenute nei piani provinciali vigenti o in normative sopravvenute. La Provincia indica espressamente, nell'atto di approvazione delle Varianti al PIAE o nel provvedimento di emanazione delle direttive tecniche, gli Allegati 2011 che cessano di avere efficacia. I riferimenti presenti negli Allegati 2011 relativi all'articolato normativo del PIAE 2011 o a disposizioni di legge non più operanti devono essere interpretati tramite opportune riconduzioni alle normative vigenti.
7. (P) Le nuove previsioni volumetriche introdotte dalla Variante 2017, come individuate nell'Appendice 1 annessa alle presenti Norme, possono essere pianificate dai PAE nel Parco regionale fluviale del Trebbia solo se ammesse dal Piano Territoriale del Parco, a partire dalla sua entrata in vigore e alle condizioni ivi stabilite.
8. (I) Al fine di assicurare la corretta attuazione del PIAE, in virtù dei principi di pubblicità e trasparenza, la Provincia deve consentire l'individuazione univoca degli elaborati del PIAE vigenti o comunque operanti in via transitoria secondo quanto disposto dalle presenti Norme, provvedendo tramite puntuali aggiornamenti del sito web della Provincia e tempestive comunicazioni ai Comuni.

---

<sup>175</sup> Rif. L.R. n. 17/1991, art. 10.